



FABRIZIO DE VITA

L'effettività del principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile

La disciplina del principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile si è perfezionata con le disposizioni regolamentari sui criteri e i limiti redazionali. Alla luce dell'evoluzione normativa e dell'esperienza applicativa del processo amministrativo e nel confronto con un sistema processuale contemporaneo ed uno storico che avrebbero potuto costituire un prototipo, l'Autore riflette sulla concreta effettività del quadro normativo complessivo e definitivo, in termini di potenziale realizzazione delle funzioni del principio stesso: l'efficienza e l'economia processuale che contribuiscano a garantire la pienezza della tutela giurisdizionale, il giusto processo e la ragionevole durata dei giudizi.

The legal framework governing the principle of conciseness and clarity in civil proceedings has been refined through regulatory provisions on drafting criteria and limits. In light of regulatory developments and applicative experience in administrative proceedings, and by comparing with a contemporary procedural system and a historical one that could have served as a prototype, the author reflects on the concrete effectiveness of the comprehensive and definitive regulatory framework in terms of its potential to fulfill the functions of the principle itself: procedural efficiency and economy that contribute to ensuring full judicial protection, due process, and the reasonable duration of proceedings.

Sommario: 1. Premessa – 2. La necessità del principio e il suo oggetto – 3. Il *background* delle tecniche legislative utilizzate per il processo amministrativo nella loro concreta realizzazione – 4. Il modello contemporaneo del processo spagnolo e quello storico del Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto: due potenziali prototipi – 5. La concretizzazione normativa del principio nel processo civile – 6. Segue: ...e la sua effettività.

1. Premessa

Il riconoscimento espresso del principio di sinteticità e chiarezza nel c.p.c., dodici anni dopo la “prima volta” del codice del processo amministrativo del 2010 e con la tappa intermedia del codice di giustizia contabile del 2016, cui poi è seguita, nel 2023, la previsione esplicita anche nel processo tributario¹, ha provocato un diffuso atteggiamento di scetticismo, per non dire di critica chiusa, verso l'imposizione legislativa di criteri, modalità e limiti redazionali degli atti processuali, soprattutto, ma non solo, nell'Avvocatura. Si è avvertita una sorta di istintiva e diffusa reazione culturale, di contrapposizione forse un po' aprioristica, molto simile a quella

¹ Il d.lg. 30 dicembre 2023, n. 220, ha aggiunto al d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 17-ter, per il cui comma «1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico»; anche nel rito tributario «nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte» (art. 15, comma 2-*nonies*).

che ha caratterizzato, non solo nei suoi primi anni, il percorso di telematizzazione legislativa (nel senso di imposta dalla legge) degli atti e delle attività processuali, che ha accompagnato il graduale passaggio dal processo cartaceo a quello digitale e che sembra essersi sopita (ma forse non del tutto) con il sostanziale completamento di questa transizione, avvenuto per il processo civile, come noto, proprio con la riforma c.d. Cartabia², contemporaneamente al riconoscimento espresso del principio di sinteticità e chiarezza.

Tuttavia, a ben vedere l'oggetto e al tempo stesso il motivo reale della contrapposizione non è il riconoscimento del principio di per sé, nel qual caso sarebbe stata del tutto ingiustificata e criticabile, ma le modalità secondo le quali il legislatore lo ha in concreto realizzato, che sono sì opinabili e contestabili, proprio in chiave di effettività del principio riconosciuto e di equilibrio tra questo e altri principi regolatori del processo; in altre parole, non è discutibile l'an del principio di sinteticità e chiarezza, ma il *quomodo* della sua realizzazione legislativa complessiva; e paradossalmente, come si vedrà alcune scelte del legislatore sono state fatte proprio per accontentare e dare seguito alle descritte contrapposizioni culturali.

2. La necessità del principio e il suo oggetto

Occorre preliminarmente porre un punto fermo: la contrapposizione *tout court* alla scelta legislativa di imporre la sinteticità e la chiarezza nella redazione degli atti del processo è inspiegabile, se solo se ne considera la funzionalità rispetto alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva.

I nostri codici di rito "di nuova generazione", quelli introdotti *ex novo* dopo il riconoscimento espresso, nell'art. 111 Cos., dei principi del giusto processo, prevedono il principio di sinteticità e chiarezza declinandolo chiaramente come un corollario del principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, in chiave di garanzia della parità delle armi, del contraddittorio, in generale del giusto processo e in particolare della ragionevole durata dei giudizi.

Il c.p.a. (artt. 1, 2 e 3) e il codice di giustizia contabile (artt. 2, 4 e 5) letteralmente si aprono riconoscendo che la rispettiva giurisdizione «assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» e poi dettagliando man mano, in sequenza, i principi generali che costituiscono le puntualizzazioni del medesimo principio di effettività, affermando che il relativo processo «attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione», specificando che, evidentemente a tal fine, «il giudice... e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo», ancor più in particolare redigendo «gli atti in maniera chiara e sintetica».

² E da qualche disposizione successiva: l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del p.m., dei provvedimenti del giudice e dei verbali è stata prevista solo dall'art. 35, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41.

Ma la funzionalità e la strumentalità della sobrietà e della qualità degli atti rispetto all'efficienza del processo, e dunque alla sua ragionevole durata, non si è fermata nella astratta previsione normativa, per così dire progettuale, delle più recenti codificazioni di rito, ma è stata fortemente percepita e letteralmente proclamata, nel diritto vivente relativo alla giurisdizioni - civile ordinaria e tributaria - nelle quali il principio di sinteticità e chiarezza, prima delle recenti riforme³, non era ancora espressamente previsto in via generale⁴.

La Corte di cassazione, in proposito, ha sistematicamente emesso vere e proprie "grida di dolore", affermando che l'art. 3, comma 2, c.p.a. «esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cos. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice» e soprattutto che «la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale»⁵. I medesimi

³ Quando il tema naturalmente era già giunto anche all'attenzione della dottrina; per alcuni riferimenti, oltre a quelli indicati nel prosieguo: M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 453 ss.; P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, ivi, p. 467 ss.; Id., *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte. Un percorso necessario*, in *Judicium*, 2017, 2, p. 141 ss.; Id., *La difesa sobria (ovvero l'avvocato nell'era della ragionevole durata)*, in *Dir. e formazione*, 2011, p. 438 ss.; A. STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giust. proc. civ.*, 2015, p. 1191 ss.; A. PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità degli atti processuali civili*, ivi, 2018, p. 69 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 853 ss.; G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 323 ss.; e AA.VV., *La sintesi negli atti giuridici*, a cura di G. Conte e F. Di Marzo, Milano, 2018.

⁴ Nel processo civile una disposizione volta all'imposizione di modalità di redazione degli atti era stata introdotta solo nel 2015, con l'aggiunta all'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, riferito all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, del comma 9-octies, per il quale «gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».

⁵ I passaggi riportati sono di Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297, in *IUS Processo Civile*, 5 gennaio 2017, con nota di G. IANNI, *Il principio di sinteticità degli atti e le sue conseguenze nel processo civile*, resa in un giudizio di legittimità in cui «la parte del ricorso intitolata "FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO" (da pag. 10 a pag. 51) si risolve infatti nella trascrizione di stralci dell'atto di appello... interpolata con l'integrale trascrizione di taluni documenti (cfr. pagg. 26 e 44) e seguita da una descrizione del processo di primo grado che si risolve in un mero rinvio ai motivi di ricorso (pag. 49, p. 207) e da una descrizione del processo di secondo grado priva delle indicazioni necessarie per l'individuazione del devolutum, non venendo indicate né le statuizioni della sentenza di primo grado investite di impugnazione, né le censure proposte con l'appello» e in cui inoltre «in sostanza, il ricorrente ha ritenuto di poter assolvere all'onere di offrire l'esposizione dei fatti della causa proponendo un testo circa 41 pagine di cui circa 40 contenuti la mera trascrizione di parti del proprio atto di appello» e «anche i motivi di ricorso - che si sviluppano per 191 pagine (facendo ascendere il numero delle pagine complessive dell'atto di impugnazione, compreso il sommario e l'indice, a 251) - risultano redatti con una alluvionale riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente pretende di riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito del presente giudizio, nonché di altri giudizi, civili e penali, tra le stesse parti».

principi sono stati poi richiamati⁶ in una fattispecie in cui «i motivi di censura della sentenza impugnata non vengono nemmeno sommariamente esposti dai ricorrenti ma dovrebbero essere ricostruiti dalla Corte di cassazione, la quale si dovrebbe orientare tra molteplici argomentazioni ripetitive e spesso confuse, che peraltro in molti punti presuppongono anche la lettura di atti del giudizio di merito e di altri giudizi»; dunque, per la Suprema Corte la «particolare ampiezza degli atti di parte... pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio»⁷.

L'enfasi dei passaggi giurisprudenziali richiamati, soprattutto se collegata alle eclatanti ipotesi di ridondanza e caoticità degli atti cui si riferiscono, descritte nelle note, evidenzia come il principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali non sia un mero vezzo estetico del legislatore, ma esprima l'esigenza reale e concreta di evitare che atti e provvedimenti che non ne siano rispettosi, determinino uno spreco della limitata risorsa giustizia, incidendo in modo diretto sulla ragionevole durata del singolo processo e, su vasta scala, sull'economia complessiva e generale di tutti giudizi, comprimendo altresì l'effettività del contraddittorio e il diritto alla difesa della controparte.

Anche per comprendere il perché di tanta rilevanza concreta, ma soprattutto per definire preliminarmente e in modo netto a cosa si riferisce il principio di sinteticità e chiarezza, occorre concretizzare concisamente le attività che le parti e il giudice svolgono, anche e soprattutto, negli atti scritti, in altre parole va esplicitato (in modo chiaro e sintetico) in cosa consista l'oggetto, anzi meglio quali siano gli oggetti del principio. In effetti queste attività sono riconducibili, per le parti, alla narrazione/allegazione di fatti, principali o secondari, a rilevanza sostanziale o processuale, alla loro sussunzione nelle norme giuridiche, alla formulazione di domande ed eccezioni, in termini di conclusioni, fondate sui fatti allegati e conseguenti al rilievo di questioni pregiudiziali o preliminari, al prendere posizione su quelli allegati dalle controparti, alla deduzione di prove e alla produzione di documenti a fondamento delle medesime circostanze, all'argomentazione in fatto, anche in relazione alla contestazione e al raggiungimento della prova delle circostanze rilevanti e dedotte, nonché al ragionamento

⁶ Da Cass. 23 ottobre 2018, n. 26710; v. anche Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 964, in una fattispecie in cui «inoltre... la sentenza impugnata ha motivato sul motivo di appello in rito, quello relativo all'astensione, e, per il resto, ha ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità ai sensi del vecchio art. 342 c.p.c.».

⁷ Così, in motivazione, Cass. 4 luglio 2012, n. 11199, unitamente a Trib. Milano 3 ottobre 2013 in *Foro it.*, 2014, I, c. 238 ss., con nota di A.D. DE SANTIS e osservazioni di G. COSTANTINO, in un giudizio in cui la lunghezza del ricorso principale era di 111 pagine, quella del controricorso e del ricorso incidentale di 64, mentre la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, era di 36 pagine, ampiezza che per la Corte, certamente «non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici».

interpretativo in diritto; tanto con la specificazione che per le impugnazioni (e per i giudizi a struttura impugnatoria fin dal primo grado) tali attività sono ricondotte all'esposizione e al sostegno dei motivi delle stesse o alla loro confutazione; per il giudice le attività riguardano le argomentazioni in fatto ed in diritto, nella motivazione, e l'esplicitazione del contenuto del provvedimento che ne consegue, nella parte dispositiva.

In proposito, molto felicemente le Sezioni Unite⁸ hanno sottolineato come gli oneri di allegazione, di contestazione e della prova dei fatti rilevanti ai fini della decisione, interagiscano secondo una struttura circolare che li collega necessariamente e che a questa circolarità consegue l'impossibilità di contestare o richiedere prova «su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso nel ricorso introduttivo del giudizio». Ebbene, questa affermazione può essere sviluppata, o forse sarebbe meglio dire coniugata, nel senso che gli oneri di allegazione, contestazione e prova, intanto sono rispettati, in quanto le relative attività siano state svolte in modo sintetico e chiaro, altrimenti salta e si rompe l'equilibrio della loro circolarità, anche in relazione alle argomentazioni in diritto collegate e nei rapporti tra esse e le attività speculari delle controparti e del giudice. In altre parole, se la narrazione dei fatti, la presa di posizione su di essi e la deduzione o produzione delle prove, con il collegamento alle circostanze alla cui asseverazione sono finalizzate, sono effettuate in modo caotico, disordinato, prolisso, inutilmente ripetitivo e confuso, senza distinzioni tra di esse e con le altre attività loro collegate, come la sussunzione e le argomentazioni giuridiche, le reazioni di cui sono onerate le controparti e alle quali è tenuto il giudice restano quanto meno complicate, nei casi più gravi impediti, con il conseguente pregiudizio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che dell'efficienza del processo e dunque della sua ragionevole durata e dell'effettività della tutela giurisdizionale; e la medesima dinamica negativa, naturalmente, è innescata dalla difficile intellegibilità dei motivi e dell'oggetto delle impugnazioni, nonché dalla farraginosità della motivazione dei provvedimenti del giudice.

In concreto, per non limitarsi a prevedere il principio di sinteticità e chiarezza, ma realizzarlo in modo effettivo, occorre far sì che, partendo dal nucleo del "pacchetto fattuale" della allegazione, contestazione e prova, tutte le attività delle parti e del giudice, che nella loro circolarità si inseriscono e aggiungono, siano svolte su di un piano di comunicazione comune e condiviso, rispettando una struttura dei singoli atti, in qualche modo anche imposta

⁸ Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, I, c. 1135 ss., con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*; in *Mass. giur. lav.*, 2004, p. 738 ss., con nota di G. MANNACIO, *Sull'onere della prova e alcune sue specifiche modalità*; ed ivi (solo massime), p. 954 ss., con nota di M. TATARELLI, *Puntualizzazioni sugli oneri di allegazione e contestazione e sull'esercizio dei poteri officiosi nel processo del lavoro*; in *Giur. it.*, 2005, p. 324 ss., con nota redazionale; in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 161 ss., con nota redazionale; in *Orient. giur. lav.*, 2004, I, p. 755 ss.; in *Dir. e giustizia*, 2004, 32, p. 36, con nota di V. TURCO, *Onere di allegazione e onere della prova. Ricorso introduttivo sanabile ex art. 164*, p. 31 ss.; in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 2005, p. 95 ss., con nota di F. FABBRI, *Il ruolo delle parti nel processo del lavoro e la «circolarità» degli oneri probatori: una nuova decisione delle sezioni unite*; ed in *Aran Newsletter*, 2005, p. 28 ss.

attraverso una standardizzazione, che tenga ben distinto ciò che, volta a volta, si sta scrivendo. Perché i veri problemi non sono, almeno prevalentemente, dovuti ad esempio alla terminologia usata o la lunghezza materiale degli atti⁹, ma alla incomprensibilità e alla ridondanza di ciò che nei singoli passaggi degli atti si intende fare, causata dal mancato rispetto dei criteri di sinteticità e chiarezza.

Il processo è per sua natura semplice, nel senso che ciò che in esso si fa non cambia, l'obiettivo della previsione del principio è far sì che resti sistematicamente tale, senza essere complicato dalle modalità attraverso le quali i suoi protagonisti compiono le attività delle quali è costituito.

Nel prosieguo si intende riscontrare come il nostro legislatore ha concretizzato il principio di sinteticità e chiarezza, a valle della sua previsione in via generale, e come questo sia stato recepito nel diritto vivente, per verificarne l'effettività attuale e potenziale.

3. Il *background* delle tecniche legislative utilizzate per il processo amministrativo nella loro concreta realizzazione

Il riconoscimento espresso del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, come declinazione del dovere del giudice e delle parti di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo, ha implicato l'esigenza di definire normativamente le caratteristiche che l'atto deve avere per rientrare nei canoni espressi dal principio, nonché quella di individuare le conseguenze del mancato rispetto del principio; in altre parole al principio inteso in senso formale, perché non resti una mera affermazione di intenti, si è dovuto attribuire anche un senso sostanziale.

La concretizzazione normativa del principio, successiva alla sua previsione nella formulazione originaria nel codice del 2010 e avvenuta nell'interazione con gli orientamenti interpretativi e applicativi del diritto vivente, nel processo amministrativo è stata graduale e di recente ha subito una radicale inversione di tendenza.

L'art. 3, comma 2, c.p.a., dispone dalla sua introduzione che «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»¹⁰, ma circa la sanzione conseguente all'inosservanza del principio, solo il d.lg. 14 settembre 2012, n. 160, ha aggiunto all'art. 26, comma 1, l'inciso per il quale il giudice provvede sulle spese del giudizio «tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità»; nelle more, il d.lg. 15 novembre 2011, n. 195, aveva

⁹ Per I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, in *Judicium online*, 4 ottobre 2023, par. 4, il problema non è il numero di pagine, ma l'incomprensibilità delle difese; v. anche F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia*, ivi, 16 giugno 2023, par. 3; G. GIOIA, *Sul significato e le ragioni di sinteticità e chiarezza*, in AA.VV., *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, a cura di G. Gioia, Pisa, 2024, p. 31 ss.; R. GUALDO, *Chiarezza, sintesi, specificità: tre parole chiave per gli atti del processo*, ivi, p. 71 ss.; nonché P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, Ariccia, 2018, p. 36 ss.

¹⁰ V. M. SANINO, *La «sinteticità» degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in *Foro. It.*, 2015, V, c. 379 ss.

sostituito il comma 2 dell'art. 26, nel senso che «il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio»¹¹, con applicazione dell'art. 15 delle norme di attuazione, per il quale il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alle spese per il funzionamento della giustizia amministrativa¹².

Il sopravvenuto collegamento normativo espresso, al comma 1 dell'art. 26, tra mancato rispetto del principio e condanna alle spese, dunque è rimasto limitato alla generica formula per la quale il giudice «provvede» sulle spese del giudizio «tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità», in altre parole alla mera previsione delle spese come ambito generico nel quale può cadere la sanzione per la parte che redige atti ridondanti, senza alcuna indicazione, minimamente specifica, su come il giudice debba tenerne conto, e per la verità neanche se debba o possa farlo; dunque, resta incerto se il giudice abbia o meno discrezionalità nel tenerne conto, ma soprattutto, in astratto, l'individuazione concreta della sanzione è lasciata al suo pieno arbitrio, potendo andare, in astratto e ad esempio, dalla mero incremento delle spese liquidate a carico della parte soccombente, alla diversa distribuzione tra questa e la parte vittoriosa, fino alla condanna a tutte le indennità o sanzioni previste dall'art. 26, direttamente o indirettamente, per rinvio alle disposizioni del c.p.c.

L'incidenza sulla condanna alle spese¹³ era già stata individuata in via interpretativa come conseguenza del mancato rispetto del principio di sinteticità e chiarezza, prima dell'espresso collegamento normativo nell'art. 26, comma 1, novellato, seppure occasionalmente, nel senso che la violazione va valutata, in sede di statuizione delle spese di causa, indipendentemente

¹¹ E secondo Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733, la disposizione nel testo riformulato dal correttivo del 2011, con decorrenza 8 dicembre 2011, è applicabile ai soli atti, introduttivi o di costituzione in giudizio in resistenza, rispettivamente notificati o depositati successivamente a tale data, perché dal carattere sanzionatorio della norma discende che la sua applicazione, in ossequio al principio generale di irretroattività delle fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'art. 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, è circoscritta alle condotte processuali successive alla sua entrata in vigore.

¹² Per completare l'iter normativo che, al fine di contenere l'abuso del processo amministrativo, ha condotto all'attuale formulazione dell'art. 26, va segnalato che il d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114, ha aggiunto al comma 1 che «in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati» e al comma 2 che «nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite».

¹³ Sulla quale: F. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l'abuso del processo*, in *federalismi.it*, n. 6/2014; F.G. SCOCA, *Il "costo" del processo tra misura di efficienza e ostacolo all'accesso*, in *Dir. proc. amm.*, 2014, p. 1414 ss.; S. BACCARINI, *Giudizio amministrativo e abuso del processo*, ivi, 2015, p. 1203 ss.; e V. TROPEA, *Spigolature in tema di abuso del processo*, ivi, p. 1262 ss.; in senso più ampio sul tema: Id., *L'abuso del processo amministrativo*, Napoli, 2015, p. 433 ss.

dall'esito del giudizio¹⁴. La giurisprudenza successiva, pur seguendo comunque la regola della soccombenza, spesso dichiara in motivazione di liquidare le spese anche in considerazione del principio, si deve ipotizzare in misura maggiore, ma mai esprime una motivazione sulla diversa quantificazione effettuata, su ciò che si sarebbe liquidato senza la violazione del principio a fronte della liquidazione compiuta; peraltro, è rilevante considerare che, a fronte della copiosa giurisprudenza che applica il principio sotto altri aspetti che si esamineranno in prosieguo, come l'inammissibilità del ricorso ridondante, il numero dei provvedimenti reperibili nelle banche dati che tra questi dispongono conseguenze sulle spese è a dir poco irrisorio e discontinuo¹⁵, a evidente riprova della scarsa applicazione di questa sanzione, dunque della sua scarsa efficacia in termini di effettività del principio di sinteticità e chiarezza.

Ma un altro riscontro evidente dei pericoli applicativi e interpretativi di una sanzione affatto definita nei suoi contenuti, viene fuori dalla giurisprudenza che, talvolta, ha considerato la violazione del principio un presupposto per la condanna ad altre sanzioni o indennità, collegate alla spese e previste dall'art. 26 c.p.a.; già prima della modifica di questa disposizione, si è ritenuto che le spese di lite, per la ridondanza degli atti, possono ricomprendere altresì l'ulteriore somma, equitativamente determinata, prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato fin dall'origine dall'art. 26, comma 1, c.p.a.¹⁶, e appunto che «in astratto, ove venisse riconosciuto anche il carattere temerario della lite, legato alla violazione del predetto

¹⁴ T.A.R. Milano Lombardia, sez. II, 19 marzo 2013, n. 721, in *Foro amm. - Tar*, 2013, p. 765, sul presupposto che l'«abnorme dilatazione del giudizio impugnatorio costituisce, attesa la sostanziale iterazione di molti dei motivi, violazione del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a. (in vigore all'atto della presentazione dei motivi aggiunti)».

¹⁵ Di recente, solo Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 843, riferita ad un atto di appello di 51 pagine, e Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280, in *IUS Amministrativo*, 22 febbraio 2023, con nota di C. BOVA, *Inammissibile l'appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità dei motivi*, che sembra, in motivazione, ritenere applicabile anche la condanna alla misura indennitaria del medesimo comma 1 dell'art. 26; più risalenti Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2963, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2013, p. 1693, che tiene conto dell'estrema prolissità e ripetitività dell'appello (di 109 pagine), come Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3296; T.A.R. Palermo Sicilia, sez. I, 17 settembre 2019, n. 2203, in *Dir. e giustizia*, 2019, 2 ottobre, con nota di G. MILIZIA, *Il dovere di sinteticità non riguarda solo gli scritti difensivi ma anche i documenti depositati*: nel provvedimento si afferma che «il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito dal codice non agli "scritti" difensivi ma più genericamente agli "atti": il che include, evidentemente, anche i documenti depositati», che «il deposito di un documento costringe infatti le controparti ed il collegio alla lettura dello stesso, anche al solo scopo di valutarne la pertinenza e la rilevanza, con l'effetto di ostacolare fortemente nel processo la tutela di quei valori... ai quali il canone di chiarezza e sinteticità è funzionale», osservandosi, nella fattispecie, che «in ogni caso, e anche prescindendo dal superiore rilievo con l'effetto di limitare ai soli scritti difensivi il dovere di sinteticità, a tali documenti il ricorrente ha fatto rinvio nei propri scritti..., con l'effetto di ampliare ulteriormente - mediante la tecnica del rinvio - l'oggetto di tali scritti attraverso l'integrazione ed il richiamo documentale», che «il ricorrente ha depositato alcune centinaia di documenti, anche molto corposi, del tutto inconferenti rispetto al *thema decidendum*» e che «nel medesimo ricorso vengono a volte riprodotti, con la tecnica del copia-incolla, parti di testo già esposte in punti diversi dello scritto».

¹⁶ Così C. Giust. amm. Sic., sez. giur., 19 aprile 2012, n. 395, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, p. 1003, per la quale «l'estrema prolissità e ripetitività dell'appello, che ha un numero di pagine palesemente non proporzionate al livello di complessità della causa, caratterizzato da un evidente abuso della funzione di c.d. "copia e incolla" di atti già presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata) e da una frequente ripetizione di concetti già esposti, è tale da aggravare particolarmente l'attività difensiva delle controparti» e costituisce una violazione palese dell'art. 3, comma 2, c.p.a.

principio, potrebbe farsi applicazione della ulteriore norma ritraibile dal combinato disposto degli artt. 96, comma 3, c.p.c. e 26, comma 1, c.p.a. che consente il pagamento di una indennità a carico del soccombente ed in favore del vincitore», tanto sul presupposto che il principio di sinteticità e chiarezza costituisce «un corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica»¹⁷. Successivamente, in senso analogo e richiamando i precedenti appena citati, il Consiglio di Stato ha talvolta affermato che l'art. 26, comma 2, c.p.a., in tema di condanna pecuniaria per lite temeraria, «contiene una previsione normativa di chiusura dell'ordinamento processuale amministrativo che consente di approntare, in via generale e residuale, un'adequata reazione alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, ed è in particolare applicabile anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall'articolo 3, comma 2» - appunto per la sua funzionalità e strumentalità rispetto alla ragionevole durata e al giusto processo e visto il suo rilievo di interesse pubblico nel processo amministrativo - condannando di conseguenza l'appellante incorso nella violazione, oltre che alle spese in favore della controparte, anche al pagamento di una sanzione, in favore dello Stato, pari all'ammontare del contributo unificato, appunto ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a.¹⁸.

Dunque, un sintetico bilancio del diritto giurisprudenziale vivente, relativo all'incidenza sulle spese giudiziali del mancato rispetto del principio di sinteticità e chiarezza nel processo amministrativo, dopo oltre vent'anni di vigenza dell'art. 26 c.p.a. novellato con il collegamento espresso, evidenzia che in concreto sono state scelte, indifferentemente e senza motivazioni in proposito, soluzioni anche tra di loro contraddittorie: nessuna incidenza sulle spese; seppur occasionalmente, diversa distribuzione in deroga al principio della soccombenza; liquidazione in misura maggiore delle spese a carico della parte soccombente; condanna in favore della controparte anche all'indennità per lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 26; condanna alla sanzione di cui al comma 2, da pagare in favore dello Stato, eventualmente anche in aggiunta all'indennità del comma 1; tanto, peraltro, quasi sempre come provvedimento accessorio alla

¹⁷ In termini, in motivazione, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210, in *Foro amm.* - *Cons. Stato*, 2013, p. 1650, e, indicata con il n. 6002, in *Giur. it.*, 2014, p. 148 (s.m.), con nota di A. GIUSTI, *Principio di sinteticità e abuso del processo amministrativo*. Il Cons. Stato argomenta «in astratto» perché, nella fattispecie, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ragioni manifeste e non per la violazione del principio di sinteticità degli atti, che non ha ritenuto sussistente, dunque non ha condannato il soccombente all'indennità di cui all'art. 26, comma 1, condannandolo invece soltanto al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del comma 2. Critici, su questa sentenza, per la riconduzione della violazione del dovere di sinteticità alla categoria dell'abuso del processo: S. BACCARINI, *Giudizio amministrativo e abuso del processo*, cit., p. 1203, e F. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l'abuso del processo*, cit.; presuppone gli stessi principi, ma solo per motivare una diversa liquidazione delle spese: Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3296, cit.

¹⁸ Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852, in *Foro amm.* - *Cons. Stato*, 2017, p. 1273, e in *Guida dir.*, 2017, 33, p. 82, con nota di D. PONTE, *La riparametrazione per essere applicata va prevista dal bando*, che ha rigettato nel merito l'appello e ha ritenuto di non esaminare la parte dell'appello eccedente i limiti dimensionali; e Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372.

dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in primo grado o in appello, in qualche modo collegata, direttamente o indirettamente, al mancato rispetto dell'art. 3, comma 2, c.p.a.

In concreto, la giurisprudenza amministrativa, a causa della genericità della disposizione e della sostanziale carenza di criteri normativi limitativi della sua discrezionalità, va dalla totale disapplicazione della norma, cui consegue la evidente inefficacia in termini di effettività, ad una sanzione della quale non è dato intendere l'intensità, per la diversa quantificazione delle spese in danno del soccombente, che pertanto non sembra poter incidere su larga scala sul rispetto del principio, fino a sanzioni particolarmente gravose, in caso di condanna, anche eventualmente cumulativa, alle indennità o sanzioni previste dall'art. 26. E naturalmente, l'esercizio alternato e in fin dei conti arbitrario di queste scelte discrezionali, crea una ingiustificata disuguaglianza sia tra chi viola il principio, nei diversi giudizi, che tra chi ne subisce la violazione.

Circa le conseguenze in termini di validità dell'atto privo di sinteticità e chiarezza, in riferimento alla prima fase applicativa, in cui non sussistevano ancora limiti dimensionali e criteri redazionali normativamente definiti, né sanzioni espresse, anche relative alle spese, il Consiglio di Stato ha più volte ritenuto¹⁹ che la violazione del principio di sinteticità e chiarezza, «nonché del dovere delle parti di circoscrivere puntualmente la materia del contendere, astenendosi da comportamenti defatiganti od ostruzionistici, in ossequio al principio di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori in giudizio sancito dall'art. 88» c.p.c., quando si traduce «nell'assoluta difficoltà di comprensione del contenuto del ricorso, delle censure nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto».

Sul piano normativo, il d.lg. 14 settembre 2012, n. 160, ha anche modificato l'art. 40 sul contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, sostanzialmente dettando dei criteri di redazione in qualche misura standardizzati e funzionali alla chiarezza dell'atto: secondo la formulazione originaria «1. Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice; d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso

¹⁹ V. Cons. Stato, Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 346, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2014, p. 512; e successivamente Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1450, Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622, in *Dir. e giustizia*, 2020, 3 dicembre, e Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2019, n. 2651, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2019, p. 634, per le quali il mancato rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza «espone l'appellante alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata», non rilevando che l'appello sia stato proposto prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 2016 sui limiti dimensionali, «avendo il dovere di sinteticità una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dalla centralità dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica».

sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale», mentre nelle parti modificate nel 2012, la norma attualmente in vigore dispone che «1. Il ricorso deve contenere distintamente:... c) l'esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice...». Da segnalare che l'art. 101, mai modificato in proposito, dispone che nel ricorso in appello, tra l'altro, vanno indicate «le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata»²⁰.

In effetti, le modifiche dell'art. 40 appena descritte - consistenti nella necessità di distinguere gli elementi del ricorso, in particolare di separare il fatto, i motivi, le prove e il provvedimento richiesto - costituiscono l'unica forma di definizione delle modalità redazionali, funzionali alla chiarezza, individuate da una norma primaria, la quale peraltro, in termini di sanzioni, prevede che «i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili».

In proposito, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che la chiarezza e la specificità, diversamente dalla brevità, si riferiscono «all'ordine dell'esposizione delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l'atto impugnato (sia esso il provvedimento amministrativo o giurisdizionale)» e che l'art. 40 modificato nel 2012 e l'art. 101, comma 1, c.p.a. valorizzano proprio il principio di chiarezza e specificità degli atti, stabilendo espressamente che i motivi di ricorso debbano essere specifici e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili, con lo scopo, in particolare della novella all'art. 40, «di sollecitare le parti alla redazione di ricorsi chiari, al fine di arginare la prassi difensiva di redigere ricorsi, oltre che lunghi, oscuri, ossia privi di una limpida enucleazione dei motivi di ricorso nonché di una netta distinzione tra fatto, svolgimento del processo e diritto»; dunque,

²⁰ La giurisprudenza amministrativa ha affermato diversi principi sull'equilibrio tra la specificità dei motivi di appello e il principio di sinteticità e chiarezza: per Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2013, n. 3249, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2013, p. 1558, «la circostanza che l'atto di appello sia motivato sobriamente non può essere considerato di per sé un vizio, tenuto conto del dovere di sinteticità», ma «alla stesso modo la specificità delle censure con esso dedotte va verificata con metodo non formalistico e caso per caso, in proporzione al numero e alla qualità delle questioni discusse ed all'ampiezza della disamina che ne è stata fatta nella sentenza appellata»; si è, inoltre, ripetutamente affermato che l'inciso dell'art. 101 appena richiamato, che impone «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata», non significa che, in contrasto con il principio di sinteticità, «tali censure siano necessarie anche in assenza di contestazioni riferibili allo stretto contenuto della sentenza (come nel caso di ragioni di inammissibilità o irricevibilità dell'impugnativa), fermo restando che i motivi di appello, formalmente riproduttivi delle censure prospettate in primo grado, ben possono contenere, in modo più o meno esplicito, argomentazioni contrarie a quelle espresse nella sentenza appellata»: così Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1652, Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2014, n. 3689, Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5497, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2013, p. 3150, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, ivi, p. 2825, Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1882, ivi, p. 981, e Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1085; inoltre, secondo C. giust. amm. Sic., sez. giur., 12 dicembre 2013, n. 929, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2013, p. 3556, «il semplice richiamo delle eccezioni in rito formulate (e non esaminate) in primo grado, non è sufficiente per ritenere rispettata la previsione di cui all'articolo 101, comma 2, c.p.a., perché la norma impone alla parte diversa dall'appellante di riproporle "espressamente" e "con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio", né può soccorrere il principio di sinteticità degli atti processuali che, se violato, rileva nella regolazione delle spese ex articolo 26, comma 2, c.p.a.».

proprio in applicazione di queste disposizioni si ritiene che sia «onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure al fine di evitare di delegare al giudice un'attività consistente nella lettura integrale degli atti meccanicamente assemblati» e che «conseguentemente la prolissità e la contraddittoria commistione fra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie conducono all'inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dagli artt. 3 e 40 c.p.a., per il primo grado e 101, co. 1, c.p.a. per il giudizio di appello», dovendosi considerare, inoltre, che «l'inesatta suddivisione tra parte in fatto e parte in diritto comporta il rischio dei c.d. "motivi intrusi" ossia di quei motivi di ricorso, *ex se* inammissibili, perché, in contrasto con il più volte menzionato art. 40 c.p.a., sono inseriti nella parte in fatto (con il conseguente diffuso aumento di sentenze che non contengono l'esatta disamina di tutti i motivi di ricorso proposti a causa dell'oggettiva difficoltà di individuarli nel corpo dell'atto)»²¹. Il riscontro della frequente applicazione giurisprudenziale pone in rilievo l'efficacia in termini di concreta realizzazione del principio di sinteticità e, soprattutto, chiarezza, dell'imposizione di tecniche redazionali schematiche, con distribuzione predeterminata degli elementi dell'atto,

²¹ Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2015, 11, p. 2791, e Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268, le quali, come i provvedimenti riferiti alle spese in precedenza descritti, presuppongono la connessione strumentale del dovere di sinteticità e chiarezza al principio della ragionevole durata del processo, a sua volta corollario del giusto processo, nonché la sua valenza peculiare nel giudizio amministrativo, caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico, in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica; così anche Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2016, p. 2644, Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413 (richiamata da Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803), Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4009, in *Dir. e giustizia*, 2023, 21 agosto, le quali specificano ulteriormente che «gli oneri di specificità sinteticità e chiarezza incombenti sulla parte ricorrente e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio, trovano il loro fondamento: I) nell'art. 24 Cost., posto che solo una esposizione chiara dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio; II) nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, *ex art. 111, comma secondo, Cost.*, poiché un giudizio impostato in modo chiaro e sintetico, quanto alla *causa petendi* ed al *petitum*, rende più immediata ed agevole la decisione del giudice, evita l'attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rende meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione, a maggior ragione se proposto con finalità meramente dilatorie del passaggio in giudicato della decisione; III) nella necessità della difesa "tecnica", il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale "professione protetta", ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106)» e che «f) l'esigenza "forte" della brevità degli scritti difensivi non è solamente una caratteristica dell'ordinamento processuale italiano; si pensi alle istruzioni pratiche relative ai ricorsi ed alle impugnazioni adottate... dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; g) in definitiva, lungi dal porsi come un "ostacolo" alla esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale, i principi di specificità chiarezza e sinteticità sono funzionali alla più piena e complessiva realizzazione del diritto di difesa in giudizio di tutte le parti del processo, in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost., e sostengono, una volta di più, le ragioni della necessità di difesa tecnica e, dunque, della natura "protetta" della professione intellettuale legale». V. anche, per l'inammissibilità in caso di carenza di specificità, Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 8, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2016, p. 56, ed in *Guida dir.*, 2016, 6, p. 114, e Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 843; Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2020, p. 247. Inoltre, sul rischio di "motivi intrusi", v. anche T.A.R. Palermo Sicilia, sez. III, 28 settembre 2018, n. 2015, in *Foro amm. - Tar*, 2018, p. 1554.

effettuata direttamente dalla norma primaria e con la conseguente sanzione dell'inammissibilità espressamente prevista.

Successivamente, la tecnica utilizzata nel processo amministrativo per la realizzazione del principio originariamente previsto nelle disposizioni generali, poi seguita anche per il processo civile, è stata quella di affidare a una fonte regolamentare, con dei paletti, la definizione dettagliata dei limiti e delle modalità di redazione degli atti, funzionali alla loro sinteticità e chiarezza.

In proposito, vi è stata prima una sorta di rapida sperimentazione applicativa, limitata alla delimitazione materiale degli atti²², nel rito abbreviato in materia di appalti pubblici disciplinato dall'art. 120, per il cui comma 10, rimasto nella sua formulazione originaria, in esso tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, in via ordinaria, nelle forme semplificate dell'art. 74; infatti, il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha sostituito il comma 6 dell'art. 120, rivedendo radicalmente il procedimento e soprattutto aggiungendo, in sede di conversione, la disposizione per la quale «al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato»²³; circa il superamento dei limiti dimensionali, si prevedeva che «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello». La disposizione era dichiaratamente funzionale alla sola sinteticità degli atti ed era evidentemente riferita solo ai loro limiti dimensionali, dunque alla sinteticità intesa come contenimento della loro lunghezza; ed in effetti il Presidente del Consiglio di Stato ha provveduto con decreto del 25 maggio 2015²⁴, nel quale sono stati previsti in modo articolato i limiti dimensionali degli atti di parte nel rito appalti, le relative deroghe ed esclusioni, nonché le misure del foglio, il tipo e la misura dei caratteri, l'interlinea e i margini da utilizzare.

²² Sulla quale, in senso molto critico: A. PANZAROLA, *Sulla limitazione «d'autorità» del numero delle pagine degli atti giudiziari (art. 120, comma 6, cod. proc. amm.): l'ostacolo (insormontabile) del rispetto del diritto di difesa*, in *Giust. civ. online*, 16 dicembre 2014.

²³ Sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Il decreto deve stabilire altresì i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti dimensionali e nella fissazione degli stessi tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti, escludendone le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

²⁴ Per una disamina complessiva ed alcune considerazioni sul principio, anche visto il d.P.C.S. del 2015: M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in *Dir. proc. amm.*, 2015, p. 1327 ss.

La descritta disposizione dell'art. 120, comma 6, c.p.a., nel 2016 è stata soppressa, in conseguenza della sua generalizzazione e del suo ampliamento, dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197, che ha infatti aggiunto al comma 2 dell'art. 3, dopo le parole «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica», l'inciso «secondo quanto disposto dalle norme di attuazione» e ha appunto introdotto l'art. 13-ter delle norme di attuazione, rubricato *Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte*, il quale stabilisce in via generale che per «consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza... le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato... sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti», imponendo poi i criteri che il Presidente deve seguire nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi e la necessità di stabilire i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superarli²⁵.

Diversamente dalla disposizione riferita al solo rito appalti, l'art. 13-ter ha delegato al Presidente del Consiglio di Stato non solo la determinazione dei limiti dimensionali degli atti²⁶, ma anche la definizione dei criteri redazionali; dunque, il Presidente ha dettato, con decreto del 22 dicembre 2016, la *Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo*, declinata, in sintesi, nella previsione dei limiti dimensionali, delle relative esclusioni, deroghe e del procedimento di autorizzazione preventiva e successiva al superamento, con i presupposti perché il giudice la conceda, nonché nella descrizione di specifiche tecniche, come il *font* e le dimensioni del carattere, l'interlinea ed i margini da utilizzare; ma soprattutto, il decreto, all'art. 2, ha appunto determinato i criteri di redazione degli atti processuali di parte, indicando nel dettaglio una vera e propria struttura redazionale, da seguire nello svolgimento scritto delle diverse attività negli atti del processo, per il rispetto in particolare del principio di chiarezza. Infatti, lasciato esplicitamente fermo il disposto degli artt. 40 del codice sul contenuto del ricorso introduttivo e 101 su quello del ricorso in appello, coerentemente ad essi ed in loro specificazione, si dispone che «gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario: a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la

²⁵ Disponendo altresì un monitoraggio annuale del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, finalizzato alla verifica dell'impatto e dello stato di attuazione del decreto e alla formulazione di eventuali proposte di modifica, nonché un aggiornamento almeno biennale del decreto.

²⁶ Già si era considerata la sinteticità, genericamente ed esclusivamente imposta con dei limiti dimensionali, di per sé inutile ed inefficace, o quanto meno insufficiente per la effettiva realizzazione degli obiettivi del principio: A. STORTO, *Il principio di sinteticità*, cit., p. 1195; v. anche G. FERRARI, *Sinteticità degli atti nel giudizio amministrativo*, in www.treccani.it; D. DALFINO, *Disposizioni di rinvio e principi generali*, in *Il codice del processo amministrativo*, in *Foro it.*, 2010, V, c. 232 s.; e F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Napoli, 2018, p. 118 ss.

ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi); b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione); c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo; d) evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante “copia e incolla”; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall’atto difensivo; e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell’atto processuale o in atto allegato evidenziato nell’indice della produzione documentale (...) altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi; f) (...) recano, ove possibile, una impaginazione dell’atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti; g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti; h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari (...), recano, dopo l’intestazione e l’epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario»²⁷.

Ebbene, questi criteri redazionali regolamentari, nella loro concreta applicazione giurisprudenziale ormai quasi decennale, hanno costituito una mera specificazione delle modalità redazionali già previste dalle disposizioni primarie, sostanzialmente funzionando da guida per il rispetto del principio di chiarezza, ma mai il loro mancato rispetto ha portato, di per sé, a una sanzione in termini di validità dell’atto, che è sempre conseguita, come visto, alla inosservanza dei criteri di specificità dell’art. 40 e dell’art. 101 c.p.a.; in altre parole, questi criteri hanno mantenuto, di per loro, una funzione di *moral suasion*, di invito, e mai avrebbero contribuito autonomamente, senza le norme primarie e le relative sanzioni, all’imposizione coattiva della chiarezza degli atti, dunque alla certa effettività del relativo principio.

Circa il superamento dei limiti dimensionali, analogamente a quanto previsto nella disposizione soppressa del rito appalti, la formulazione dell’art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione c.p.a., in vigore fino al 31 dicembre 2024, stabiliva che «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di

²⁷ Inoltre, si prevede coerentemente che «gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie uniche relative a più ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche relative ai singoli ricorsi o impugnazioni».

impugnazione». La tecnica di escludere ciò che eccede i limiti dimensionali²⁸ da quanto il giudice «è tenuto a esaminare», per imporre il loro rispetto e la sinteticità cui sono funzionali, ha indubbiamente funzionato in termini di effettività del relativo principio, se si considera la frequentissima applicazione giurisprudenziale della disposizione che la prevedeva fino alla modifica della fine del 2024, ma per la formulazione dell'art. 13-ter, comma 5, ha provocato dubbi interpretativi, sia sul piano della discrezionalità del giudice nella sua applicazione, sia su quello delle conseguenze effettive del superamento.

La giurisprudenza prevalente formatasi in relazione al previgente art. 13-ter, comma 5, è orientata nel senso che la disposizione non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma invece, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, gli impone il dovere di non esaminare ciò che si trova oltre il limite massimo di pagine, e che il superamento dei limiti è questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte, considerato che «il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità»²⁹.

Ma secondo un diverso orientamento, poiché la disposizione non sanziona in termini di nullità, ma di «inutilizzabilità», le difese sovrabbondanti, il giudice è solo autorizzato, dunque ha la facoltà e non il dovere, «di presumere che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l'esame tempestivo e l'intelligibilità della domanda», eventualmente invitando le parti a riformulare le difese nei limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti³⁰, anche per concedere alla controparte la possibilità di replicare sulla parte eccedente.

²⁸ Sulla cui criticità: I. IMPASTATO, «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare»: la scure del giudice amministrativo sui «limiti dimensionali di sinteticità» degli atti processuali di parte (e sul diritto di difesa), in *Judicium online*, 19 aprile 2021. Sul tema: E. M. BARBIERI, *Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti per i ricorsi giurisdizionali amministrativi*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, p. 223 ss.

²⁹ Cons. Stato, sez. II, 17 settembre 2024, n. 7614; Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628; Cons. Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2024, p. 567; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 8928, in *IUS Processo Telematico* ed in *IUS Amministrativo*, 20 novembre 2023, con nota di E. BARBUJANI, *Il ricorso non sintetico è inammissibile per il Consiglio di Stato*, ed in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2023, p. 1302, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello perché i motivi erano nella parte eccedente; Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487, in *Foro it.*, 2023, III, c. 549; C. Giust. amm. Sic., sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350; Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1686; T.A.R. Latina Lazio, sez. I, 2 ottobre 2024, n. 605.

³⁰ Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3006, in *Dir. e giustizia*, 2021, 14 aprile, con nota di F. VALERINI, *L'avvocato deve fare il riassunto se vuole che le sue difese siano esaminate*. Cons. Stato, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1326, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2019, p. 660, ha ritenuto il principio di chiarezza e sinteticità applicabile anche in sede di ricorso straordinario e che ove le parti non lo osservino, spetta al Consiglio di Stato, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali degli atti, con valutazione che tenga in considerazione la controversia introdotta con ricorso straordinario e la peculiarità del rimedio straordinario stesso, invitando la parte a produrre una memoria riepilogativa, contenente l'esposizione chiara, sintetica ed

Infine, talvolta si è dato rilievo al superamento dei limiti dimensionali, non come autonoma causa di inammissibilità delle censure o deduzioni difensive eccedenti il limite quantitativo, ma solo per aver contribuito a determinare una più generale violazione dei principi di chiarezza e specificità dei motivi di ricorso o di appello, perché la prolissità e l'estrema lunghezza delle difese hanno reso incomprensibili e non confinabili il *petitum* e la *causa petendi* dell'atto, in contrasto con l'art. 40, comma 1, lett. d), o con l'art. 101, comma 1, c.p.a.³¹.

In questo quadro interpretativo problematico e conseguentemente disorganico, e forse proprio a causa sua, nel 2024 si innesta la sostituzione dell'esclusione dell'eccedenza da ciò di cui il giudice può/deve tener conto, con la condanna ad una misura sanzionatoria analoga a quella dell'art. 26, comma 2, c.p.a.: la l. 30 dicembre 2024, n. 207, ha sostituito il comma 5 dell'art. 13-ter norme di attuazione c.p.a., con la previsione per la quale «indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato», aggiungendo altresì il comma 5-bis, per il quale «il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata» e quello 5-ter, che dispone l'applicazione dell'art. 15 delle norme di

omnicomprensiva di tutte le censure già proposte, alla quale unicamente fare riferimento per la decisione del ricorso straordinario. La soluzione di riconoscere il potere del giudice di imporre la regolarizzazione degli atti redatti in violazione del principio, era stata adottata dalla giurisprudenza già quando non erano ancora previste espressamente conseguenze: C. giust. amm. Sic., sez. giur., 15 settembre 2014, n. 536, in *Foro it.*, 2014, III, c. 631, e in *Giorn. dir. amm.*, 2014, p. 1206, la quale «in presenza di un atto d'appello di centoventisette pagine (con circa ventotto/trenta righe per pagina), palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e con evidente abuso della funzione c.d. "copia e incolla", alla luce del principio di chiarezza e sinteticità degli atti», ha disposto che «l'appellante dovrà depositare, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata per la decisione del merito della causa, una memoria riepilogativa orientativamente di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righe per pagina, su formato A4, facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina (recto e non recto verso), con testo scritto in caratteri di tipo corrente con interlinee e margini adeguati»; così anche C. giust. amm. Sic., sez. giur., 15 aprile 2014, n. 536, C. giust. amm. Sic., sez. giur., 20 novembre 2015 n. 657 e C. giust. amm. Sic., sez. giur., 30 novembre 2016 n. 444. V. anche, a favore della discrezionalità del giudice: Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2018, p. 637, Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2024, n. 8171, ivi, 2024, p. 1325, e l'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria, sulle questioni che si vedranno immediatamente *infra*, Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2025, n. 352.

³¹ Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 843, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 295; Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636, cit.; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268, cit.; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120, cit.; e Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5459.; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6890, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2018, p. 2153, per la quale i limiti sono solo un monito per parti e giudice e la loro violazione non comporta, di per sé, l'inammissibilità dell'appello.

attuazione, dunque, come visto, con la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese per il funzionamento della giustizia amministrativa.

Ebbene, la nuova disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2025, ma dopo pochi giorni ha già dimostrato di non essere affatto risolutiva, anzi di incrementare probabilmente le incertezze.

La sezione III del Consiglio di Stato³² ha rimesso all'Adunanza plenaria tre quesiti: 1) se la previsione di cui all'art. 13-ter, comma 5, vada intesa nel senso di stabilire un vero e proprio dovere del giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, senza alcun margine di discrezionalità; 2) in caso di risposta negativa al precedente quesito, quali siano le conseguenze che il giudice deve o può ricavare dalla violazione dei limiti dimensionali; 3) se le modifiche allora appena apportate all'art. 13-ter, comma 5, si applichino anche ai giudizi in corso alla data della loro entrata in vigore ovvero soltanto ai ricorsi proposti successivamente.

Secondo l'Adunanza plenaria³³ l'art. 13-ter, comma 5 - come si desume «incontrovertibilmente» dall'*incipit* della norma che ne ha disposto la sostituzione (art. 1, comma 813, l. n. 207 del 2024), per il quale le modifiche apportate rispondono «al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio» - è una disposizione di natura processuale, la quale, «sia nella originaria che nella nuova formulazione non contiene regole per la redazione degli atti processuali delle parti, ma definisce i poteri del giudice, per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali»; dunque, rilevando «il principio *tempus regit actum*, per il quale gli atti del processo ancora da compiere sono soggetti alle disposizioni vigenti al momento in cui sono adottati, indipendentemente dal momento in cui il giudizio a cui si riferiscono è stato instaurato», si è limitata ad affermare che per la sua natura processuale, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, la nuova disposizione trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.

A ben vedere, l'Adunanza plenaria sembrava avviata a rispondere ai primi due quesiti nel senso della carenza di discrezionalità per il giudice nell'applicazione della vecchia formulazione della norma, dunque nel tenere o meno conto dell'eccedente, perché ha ribadito il principio, come visto affermato frequentemente dalla giurisprudenza precedente a sostegno della doverosità dei poteri del giudice, che «il superamento dei limiti dimensionali è questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi» e ancora che «le parti del giudizio devono collaborare affinché vi sia una gestione razionale del processo»; inoltre, sembrava orientata per la medesima conclusione della doverosità anche dopo la modifica, avendo affermato che

³² Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2025, n. 352, cit.

³³ Cons. Stato, ad. plen., 13 marzo 2025, n. 3, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2025, p. 313, ed in *Dir. e giustizia*, 2025, 4 aprile, con nota di L. PERFETTI, *Adunanza Plenaria: tra garanzia del diritto di difesa e limiti dimensionali del ricorso*.

«la nuova formulazione, la quale - nel prevedere che nel caso di superamento dei limiti dimensionali il giudice possa disporre il pagamento di una somma commisurata, nel massimo, al doppio del contributo unificato e, “ove occorra”, anche in aggiunta a quello già versato - ha inteso bilanciare due contrapposti interessi: - quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa; - quello pubblico a evitare negative incidenze sul “servizio giustizia”, rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del c.p.a.»; tuttavia, ritenendo applicabile la nuova disposizione anche ai ricorsi precedenti la sua entrata in vigore, ha considerato irrilevanti nella fattispecie, dunque assorbiti, i primi due quesiti, non pronunciandosi pertanto su di essi.

Dunque, la sezione rimettente, cui la causa era stata restituita per la definizione, sulla base delle indicazioni dell’Adunanza plenaria ha declinato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per il superamento dei limiti dimensionali, ma pur accogliendo l’appello e compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, ai sensi del nuovo art. 13-ter, comma 5, ha condannato l’appellante responsabile del superamento al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria e in aggiunta al contributo unificato³⁴.

La modifica è stata indubbiamente opportuna per il superamento del meccanismo assurdo del “non tenere conto” delle eccedenze, che sembra essere stato “rigettato” dal sistema, ma restano i dubbi esegetici pregressi, che vanno oggi tradotti e trasferiti in relazione alla nuova norma: nulla è risolto circa la doverosità/discrezionalità del giudice nel disporre la sanzione pecuniaria oggi prevista; in caso di discrezionalità, non sono definite le alternative, se ad esempio vi sia o meno un potere di invito alla regolarizzazione con la riconduzione degli entro i limiti dimensionali o se il giudice possa scegliere, in alternativa, una o alcune delle diverse sanzioni già previste dall’art. 26 c.p.a.; ma soprattutto, che lo si consideri un dovere o una facoltà del giudice, si aggiunge la questione se la nuova sanzione sia alternativa a tutte le misure indennitarie o sanzionatorie già previste appunto dall’art. 26, la cui cumulabilità tra loro, come visto, era già problematica; profilandosi così, in astratto, la possibilità che, sulla base di presupposti sostanzialmente lasciati all’arbitrio del giudice, la parte che redige atti eccedenti i limiti, oltre a restare soccombente o per assurdo pur essendo vittoriosa, sia condannata cumulativamente al pagamento delle spese liquidate in misura maggiore, all’indennizzo in favore della controparte per lite temeraria, alla sanzione dell’art. 26, comma 2, c.p.a. e a quella dell’art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione.

Per considerare l’esperienza del processo amministrativo nella proiezione verso le scelte normative poi effettuate nel processo civile, in conclusione occorre denunciare la pericolosità

³⁴ Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902, , in *Foro it.*, 2025, III, c. 241, con nota di richiami, in *Dir. e giustizia*, 2025, 31 luglio, ed in *IUS Amministrativo*, 17 luglio 2025, in entrambe le ultime collocazioni con nota di G. CAPUTI, *Sul superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali*; considerato l’importo del contributo unificato del giudizio (€ 450,00), la Sezione ha ritenuto equo quantificare la somma aggiuntiva in € 600,00.

e la problematicità, anche in termini di incidenza sulla effettività del principio di sinteticità e chiarezza, della previsione di una generica incidenza sulle spese, ancor più se integrata genericamente con misure indennitarie e sanzionatorie espressamente previste; bisogna poi segnalare l'inefficienza in termini di cogenza, dunque di imposizione normativa concreta, dei criteri redazionali specifici lasciati a norme secondarie, che rischiano di restare, o meglio in effetti restano, dei meri suggerimenti; infine, si deve sottolineare in positivo la reale funzionalità della schematizzazione delle modalità redazionali predeterminata dalle norme primarie, rispetto alla diffusa chiarezza e precisione degli atti, ma anche alla loro sinteticità, per realizzare la quale non può essere sufficiente la mera previsione di limiti dimensionali, vera causa dell'insofferenza del sistema giuridico.

4. Il modello contemporaneo del processo spagnolo e quello storico del Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto: due potenziali prototipi

Visto il modello interno e contemporaneo del processo amministrativo, prima di verificare le scelte del nostro legislatore per l'attuazione concreta del principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile, va ricordata l'esistenza di un modello straniero contemporaneo e di uno storico preunitario che utilizzano sistematicamente l'unica tecnica legislativa che nell'esperienza applicativa del c.p.a. ha dato un riscontro positivo: la predefinizione, operata direttamente dalle norme primarie, di modalità redazionali schematiche e ben specificate degli atti, finalizzate a garantire la loro chiarezza e specificità. Entrambe i modelli avrebbero potuto essere un prototipo per il legislatore italiano, perché sono riferiti a processi di cognizione contraddistinti dalla medesima circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, collegati a un sistema di preclusioni, che caratterizza appunto il nostro processo di cognizione civile.

Queste caratteristiche sono proprie del processo civile spagnolo³⁵, inquadrato in un sistema processuale che riconosce in via generale, organica e diffusa la necessità della *claridad y precisión* degli atti e dei provvedimenti³⁶, che dunque mira alla loro chiarezza e precisione, ma non attribuisce alcuna rilevanza alla loro sinteticità, almeno intesa come lunghezza.

L'obiettivo si persegue soprattutto attraverso la schematizzazione ed il controllo della distribuzione delle singole attività che vengono svolte in forma scritta nei singoli atti³⁷. In proposito, come riferimento esemplificativo principale, ma non unico, basta guardare all'art. 399 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, rubricato *La demanda y su contenido*, per il quale, nel

³⁵ Sul quale, per un quadro complessivo, V. E. MANZO, *Il processo civile in Spagna. La ragionevole durata del processo civile spagnolo: alcuni strumenti*, in www.unicost.eu/il-processo-civile-in-spagna/, 22 maggio 2019.

³⁶ Al riguardo, più nello specifico: F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, cit., p. 82 ss.

³⁷ Sui principi riferiti alla forma degli atti nella *Ley de Enjuiciamiento Civil*: J. MONTERO AROCA, *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, con prefazione di F. Cipriani, Napoli, 2002, p. 151 ss.; v. anche p. 75 ss., sull'allegazione dei fatti e, in generale, circa la formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

proporre la domanda³⁸, si devono esporre, numerati e separati, i fatti ed i fondamenti di diritto e va fissato con chiarezza e precisione ciò che si chiede; in particolare, i fatti si devono narrare in forma ordinata e chiara al fine di facilitare la loro ammissione o negazione da parte del convenuto nelle sue difese; con uguali ordine e chiarezza vanno indicati i documenti, i mezzi e gli strumenti che si apportano in relazione ai fatti che fondano le pretese e, infine, si formulano valutazioni o ragionamenti su di essi, se sembrano convenienti per il diritto del litigante; nelle ragioni di diritto, oltre a quelle relative al merito, vanno incluse, con la separazione adeguata, le allegazioni relative a capacità delle parti, rappresentanza loro e del procuratore, giurisdizione, competenza e classe di giudizio in cui va inquadrata la domanda, nonché ad ogni altro fatto dal quale possono dipendere la validità del giudizio e la pronunciabilità di una sentenza di merito; nelle conclusioni, quando sono richieste diverse pronunzie giudiziali, vanno espresse con la debita separazione; e le richieste formulate in via subordinata, nel caso in cui le principali siano disattese, vanno dedotte nel loro ordine e separatamente³⁹. In questa disposizione, e coerentemente nelle altre relative alle difese del convenuto⁴⁰ e ai

³⁸ Sulla fase introduttiva nel processo spagnolo: J. NIEVA FENOLL, *Derecho Procesal II (proceso civil)*, Madrid, 2015, p. 132 ss.; A. ARMENGOT VILAPLANA, *La fase introductiva y el contrato procesal*, in F. Carpi, M. Ortells Ramos, *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente*, vol. I, Valencia, 2008, p. 225 ss.; v. anche M. TARUFFO, *Orality and writing as factors of efficiency in civil litigation*, ivi, p. 185 ss.; e P. COMOGLIO, in A. Dondi, V. Ansaneli, P. Comoglio, *Processi in evoluzione. Una prospettiva comparata*, con prefazione di M. Taruffo, 2ª ed., Milano, 2018, p. 101 ss.

³⁹ In J. GARBERÍ LLOBREGAT, G. BUITRÓN RAMÍREZ, *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, 2ª ed., Las Rosas (Madrid), 2025, *sub* art. 399, p. 564, si osserva come secondo l'art. 399 la domanda del giudizio ordinario si struttura formalmente in una introduzione, denominata *encabezamiento*, e tre sezioni formali successive, dedicate all'allegazione dei fatti, alle ragioni di diritto e alle richieste, e che l'attore deve attenersi a questa struttura, se non vuole incorrere nel «*defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvenición, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición que se deduzca*» (art. 416, comma 1, 5.ª, *Ley de Enjuiciamiento Civil*), che, ove rilevata dal convenuto nel suo *escrito de contestación*, può anche condurre all'estinzione del processo (art. 424).

⁴⁰ Infatti per l'art. 405 la *contestación a la demanda*, l'atto difensivo del convenuto, va redatta nella forma prevista dall'art. 499 e in essa il convenuto: espone le ragioni della sua opposizione alle pretese dell'attore, allegando le eccezioni di merito che trova convenienti; eventualmente deduce, indicandone le ragioni, l'inammissibilità del cumulo di azioni; può manifestare la sua adesione ad una o alcune delle pretese dell'attore, come a parte dell'unica pretesa dedotta; deve negare o ammettere i fatti allegati dall'attore e il giudice può considerare il silenzio o le risposte evasive del convenuto come ammissione tacita dei fatti che gli siano pregiudizievoli; dovrà addurre le eccezioni processuali e le altre allegazioni che pongano in rilievo quanto impedisca la valida prosecuzione e la conclusione del processo mediante una sentenza di merito. L'art. 405, per l'art. 407 si applica anche alla *contestación* della domanda riconvenzionale, la quale per l'art. 406 va proposta a continuazione della *contestación*, secondo le modalità previste per la domanda principale dall'art. 399: in essa va espressa con chiarezza la concreta tutela giurisdizionale che si intende ottenere nei confronti dell'attore o, se del caso, di altri soggetti, mentre in nessun caso si considera proposta la domanda riconvenzionale nello scritto difensivo del convenuto che conclude chiedendo la sua assoluzione dalla o dalle pretese della domanda principale.

provvedimenti⁴¹, anche e appunto al fine di permettere una decisione⁴² che sia caratterizzata dalla *claridad y precisión*⁴³, il legislatore spagnolo impone il rispetto di strutture redazionali comuni e condivise, che ritiene chiare e precise, prevedendo poi diversi meccanismi⁴⁴, sia

⁴¹ Le *diligencias* ordinatorie e le *providencias* devono limitarsi ad esprimere ciò che dispongono ed includere una succinta motivazione solo quando lo prevede la legge o chi le emana lo ritenga conveniente; i *decretos* e gli *autos* devono sempre essere motivati e contenere in paragrafi separati e numerati gli antecedenti di fatto e i fondamenti di diritto sui quali si basa la successiva parte dispositiva o decisione (art. 208). Ma soprattutto, la struttura delle *sentencias* è definita dall'art. 209: nell'instestazione vanno indicati i nomi delle parti e, quando necessario, la legittimazione o la rappresentanza in virtù della quale agiscono, così come i nomi degli avvocati e procuratori e l'oggetto del giudizio; negli antecedenti di fatto vanno descritti, con la chiarezza e concisione possibili e in paragrafi separati e numerati, le pretese delle parti o degli interessati, i fatti sui quali si fondano, che siano stati allegati opportunamente e siano attinenti alle questioni che devono essere risolte, le prove che sono state dedotte ed assunte e i fatti provati, se necessario; nelle ragioni di diritto si devono esprimere, in paragrafi separati e numerati, i punti di fatto e di diritto fissati dalle parti e quelli che pongono le questioni controverse, indicando le ragioni e i fondamenti legali della decisione che si adotta, con espressione concreta delle norme giuridiche applicabili al caso; il dispositivo deve contenere, numerati, i pronunciamenti corrispondenti alle pretese delle parti, sebbene l'accoglimento o il rigetto di tutte o di alcune di esse possa dedursi dalle ragioni di diritto, nonché la decisione sulle spese; inoltre, se necessario, deve quantificare la condanna, senza che il giudice possa riservarsi la liquidazione, salve le ipotesi di condanna generica previste dall'art. 219. Ancora, secondo l'art. 218, rubricato «*Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación*», le sentenze devono essere chiare, precise e congruenti con le domande e con le altre pretese delle parti, opportunamente dedotte nel processo, e faranno le dichiarazioni che quelle esigano, condannando o assolvendo il convenuto e decidendo su tutti i punti controversi che sono stati oggetto della discussione; il tribunale, senza discostarsi dalla *causa petendi* ricorrendo a fondamenti di fatto o di diritto diversi da quelli che le parti hanno voluto far valere, deciderà in virtù delle norme applicabili al caso, anche ove non siano state correttamente citate o allegate dai litiganti; le sentenze vanno motivate esprimendo i ragionamenti in fatto ed in diritto che conducono all'apprezzamento ed alla valutazione delle prove, nonché all'applicazione ed all'interpretazione del diritto; la motivazione deve incidere sui distinti elementi di fatto e di diritto della causa, considerati singolarmente e nel loro insieme, adattandosi sempre alle regole della logica e della ragione; quando i punti oggetto della controversia siano vari, il tribunale renderà con la debita separazione la pronunzia corrispondente a ciascuno di essi. Infine, l'art. 214 e l'art. 215 prevedono la possibilità, anche d'ufficio ed entro un breve termine dalla pubblicazione, rispettivamente di apportare ai provvedimenti già emanati i chiarimenti di eventuali concetti oscuri o le correzioni di errori materiali o aritmetici, e quella di sanare le omissioni o i difetti delle *sentencias* e degli *autos* (e dei *decretos* del *Secretario judicial*), ai quali sia necessario porre rimedio perché i provvedimenti raggiungano pienamente i loro effetti.

⁴² V. T.-J. ALISTE SANTOS, *La motivación de las resoluciones judiciales*, Madrid 2011, p. 172 ss.; e in generale sulla necessità di chiarezza della motivazione: M. ATIENZA, *Curso de argumentación jurídica*, Madrid 2013, p. 152 ss.

⁴³ La proiezione dinamica delle norme sulla redazione degli atti di parte, verso la possibilità di reazione della controparte e verso la "qualità" della decisione, cui sono funzionali, è sottolineata dalla giurisprudenza: secondo Audiencia Provincial de Gipuzkoa, sez. 3, 27 giugno 2011, n. 46, in *Cendoj*, id. 20069370032011200014, che richiama numerosi precedenti conformi, la previsione che l'atto introduttivo soddisfi i requisiti previsti dall'art. 399 e che siano esposti in modo ordinato, chiaro, preciso e dettagliato, è il «mezzo necessario affinché il convenuto sappia perché è stato chiamato in causa e, in tal modo, possa contestare le pretese dell'attore o, al contrario, manifestare il proprio assenso» e serve «ad evitare..., non la facoltà interpretativa del Tribunale, ma che esso debba decifrare enigmi o formulare ipotesi su basi incomprensibili, il che equivale a dire che la domanda è praticamente carente e che non si possa decidere per assenza delle stesse»; per Audiencia Provincial de Valencia, sez. 8, 15 gennaio 2014, n. 9, in *Cendoj*, id. 46250370062014100034, «i requisiti di chiarezza e precisione nella domanda non hanno altro scopo se non quello di consentire ai tribunali di decidere con certezza e sicurezza sulla controversia in questione, unico modo perché la decisione, anziché essere nulla, sia adeguata e coerente con il dibattito svolto; aggiungendo che, per soddisfare questo requisito formale, è sufficiente che nell'atto di citazione sia indicato in modo chiaro e preciso ciò che si chiede, con le modalità e con le caratteristiche esatte affinché il convenuto possa comprendere quanto richiesto».

⁴⁴ In proposito: V. ANSANELLI, in *Processi in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 183 ss.

preliminari⁴⁵ che endoprocessuali⁴⁶, di sanatoria degli atti che non rispettano i requisiti del modello strutturale previsto, non utilizzati i quali si può avere una chiusura in rito del processo, ma solo ove permanga l'impossibilità di determinare in cosa consistano le pretese dell'attore o del convenuto nella riconvenzionale, ovvero avverso quali soggetti giuridici si formulano le domande.

A evidente dimostrazione dell'equilibrio tra esigenze di efficienza del processo e diritto di azione e difesa che contribuisce a determinare questo tipo di regolamentazione delle modalità di proposizione della domanda e di reazione alla stessa, sta la giurisprudenza costante che riconosce il «*carácter antiformalista*» della disciplina complessiva, che in quanto tale non deve essere intesa con un rigore formale incompatibile con l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, evitando di incorrere in formalismi che vanifichino i diritti e le garanzie procedurali tutelati dalla Costituzione⁴⁷.

Anche il processo di cognizione disciplinato dal Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto del 1815, analogamente al nostro attuale processo civile, era caratterizzato da un sistema di preclusioni rigide, nell'ambito del quale erano inquadrati, e

⁴⁵ Già prima dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto, per l'art. 404 il *Secretario judicial* esamina la domanda e la ammette con *decreto*, trasmettendola al convenuto perché la contesti nel termine; tuttavia, se considera carenti la giurisdizione o la competenza e, soprattutto, quando la domanda è gravata da difetti formali che non siano sanati entro il termine che a tal fine è concesso all'attore dal cancelliere, questi ne darà conto al tribunale perché decida sulla ammissione (disposizione che si applica, per l'art. 405, anche per la sanatoria dei possibili difetti della *contestación*). Sui *Letrados* come *juices del procesal*: S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo, in La riforma della giustizia civile fra regole della giurisdizione e organizzazione. Atti del XXXIV convegno nazionale. Napoli, 22-23 settembre 2023, Quaderni dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, LXX, Bologna, 2025, p. 85 ss.

⁴⁶ In particolare, nella udienza preliminare dell'art. 416 il tribunale esamina e risolve le questioni processuali, tra le quali anche il vizio legale nel modo di proporre la domanda principale o riconvenzionale, per carenza di chiarezza e precisione nella determinazione delle parti o della richiesta dedotta; e per l'art. 424, se il convenuto rileva nella *contestación* questo vizio della domanda principale o l'attore deduce all'udienza i medesimi difetti della *contestación* o della riconvenzionale avversarie, oppure la questione viene sollevata d'ufficio dal tribunale, si ammettono nel corso dell'udienza i chiarimenti e le precisazioni opportune; ove questi non vengano formulati, il giudice decreta l'estinzione del giudizio solo se non sia assolutamente possibile determinare in cosa consistano le pretese dell'attore o del convenuto nella riconvenzionale, ovvero avverso quali soggetti giuridici si formulano le domande. Comunque, l'art. 426 attribuisce al tribunale il potere di chiedere alle parti, nella medesima udienza preliminare, i chiarimenti e le precisazioni necessari in ordine ai fatti ed agli argomenti contenuti nei rispettivi scritti di domanda e di contestazione; se, pur richiesti, non vengono effettuati, il giudice avverte le parti che può considerarli in senso conforme ai fatti ed agli argomenti dedotti dalla controparte.

⁴⁷ Così Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sez. 1, 14 luglio 2016, n. 488, in *Cendoj*, id. 28079110012016100467, per la quale «l'art. 399, comma 5, della LEC prevede il requisito formale secondo cui le pretese devono essere formulate con chiarezza e precisione, il che non deve essere confuso con la fondatezza o meno della domanda proposta» e dovendosi applicare il principio sintetizzato nel testo - ripetutamente affermato, tra le altre, da Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sez. 1, 25 giugno 2008, n. 589, in *Cendoj*, Id. 28079110012008100744 (richiamata nella sentenza con quelle ivi citate) - nella valutazione dell'eccezione di vizio di forma nella proposizione della domanda, contemplata dall'art. 416, comma 1, 5ª, LEC; carattere informale deducibile dalla stessa formulazione letterale dell'art. 424, il quale dispone, come visto in nota precedente, che il tribunale disponga l'estinzione della causa solo qualora non fosse assolutamente possibile determinare in cosa consistano le pretese dell'attore. In senso conforme a quest'ultimo punto, v. anche la giurisprudenza citata *supra* in nota 43.

posti in rapporto tra loro, gli oneri di allegazione, contestazione e prova dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Autorevole dottrina ha sottolineato che uno degli scopi fondamentali del Regolamento fosse far sì che le controversie civili venissero decise rapidamente, in modo economico ed efficiente⁴⁸; e che in esso, pur dandosi alle parti ampia libertà nella determinazione dell'oggetto della controversia e nella conduzione del processo, in vista dei criteri di convenienza, rapidità ed economia del processo, si «introduce un gruppo di norme chiare, precise e vincolanti che disciplinano gli atti di parte, sicché in proposito si potrebbe parlare di un'autonomia fortemente regolata nelle sue modalità di esplicazione, al fine di realizzare un processo ordinato e funzionale», regole sugli atti introduttivi «dettagliate e talvolta pedanti e ripetitive, che tuttavia attuano in modo coerente la finalità essenziale» dell'efficienza ed economicità del processo, attraverso le quali non si vuole escludere che le parti sviluppino pienamente le proprie posizioni di fatto, anzi questo è lo scopo perseguito, ma si vuole evitare che le allegazioni e le contestazioni delle parti rimangano vaghe e cambino nel tempo, pregiudicando una rapida definizione del *thema probandum* e del *thema decidendum*, ottenendo che esse procedano con ordine e ragionevole rapidità verso la definizione delle loro posizioni circa l'oggetto del giudizio, attraverso lo svolgimento della fase introduttiva e della trattazione preliminare «governato dalla libertà dei contenuti che le parti vogliono introdurre nel processo, ma dal rigore del metodo con cui esse devono svolgere le loro attività difensive»⁴⁹.

In effetti, il Regolamento praticava sistematicamente l'imposizione normativa diffusa della sinteticità e soprattutto della chiarezza degli atti e dei provvedimenti, attraverso quella che potremmo definire, in senso lato, una forma di standardizzazione: venivano prescritte modalità comuni e schematizzate di allegazione delle circostanze rilevanti per la decisione, nonché di contestazione delle stesse e di deduzione dei mezzi di prova, per rispettare i relativi oneri entro termini di decadenza.

In particolare, limitandosi a richiamare le principali caratteristiche del complessivo sistema di normalizzazione⁵⁰ che qui più interessano, è opportuno ricordare che già nella fase di preparazione del giudizio, prima dell'accettazione del patrocinio, era imposta al difensore la redazione della *specie di fatto*, una schematizzazione della situazione di fatto, sia dal punto di vista assertivo che da quello asseverativo⁵¹; si prevedeva che «le parti non meno che i loro

⁴⁸ M. TARUFFO, *Introduzione. Il processo civile nel lombardo-veneto*, in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. 1815*, collana *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, II^a Sezione: *Codici degli Stati preunitari*, VII, Milano, 2003, p. XIII; v. anche Id., *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, Bologna, 1980, 34 ss.; nonché F. NOCETO, *Preparazione della causa nelle codificazioni liberali italiane e spagnole. Alle radici della modernità*, Genova, 2024, p. 72 ss.

⁴⁹ Così M. TARUFFO, *Introduzione*, cit., p. XV ss.

⁵⁰ Per una disamina più specifica del quale: F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, cit., p. 30 ss.

⁵¹ Sulle attività pregiudiziali dell'avvocato cui era attribuito l'incarico, v. § 530 ss.

patrocinatori dovranno... astenersi da ogni prolissità o ripetizione ...» (§ 14); i fatti principali e secondari andavano narrati ordinatamente, in ordine cronologico, collegati immediatamente al mezzo di prova finalizzato alla loro asseverazione e tenuti separati dalle argomentazioni giuridiche⁵²; il mancato rispetto delle richieste qualità e forme degli atti di parte non impediva la decisione nel merito ed era comunque sanabile attraverso il potere del giudice di ordinarne l'adattamento al modello legislativo⁵³; infine, il Regolamento non faceva ricadere direttamente sulla parte gli effetti del mancato rispetto dei parametri normativi, ma prevedeva conseguenze per il suo difensore, negative ove nei suoi atti non osservasse i criteri redazionali previsti, ovvero positive, ove ne fosse particolarmente rispettoso, con ciò contribuendo all'efficienza del processo⁵⁴.

Dunque, la codificazione di rito moderna e quella storica che sistematicamente mirano all'efficienza del processo attraverso la qualità degli atti e dei provvedimenti, scelgono come tecnica legislativa principale per raggiungere questo obiettivo l'imposizione diretta, da parte delle norme primarie, di modalità e strutture redazionali predeterminate, schematizzate e funzionali alla chiarezza e specificità delle attività che si svolgono nei singoli atti; in altre parole, fanno diffusamente ciò che il legislatore italiano, nel processo amministrativo, ha fatto in

⁵² Tra gli altri, v. in particolare il § 3 per l'attore e § 5 per il convenuto, il § 7, per il quale entrambe le parti «dovranno spiegare la loro domanda colla possibile precisione» e soprattutto il § 12: «il fatto si dovrà sempre esporre secondo l'ordine de' tempi ai quali si riporterà, e puramente, senza che la narrazione venga interrotta da ragionamenti ed allegazioni di leggi; vi si addurranno pur anche immediatamente le prove giuridiche e si acchiuderanno i relativi ricapiti; come documenti (siano essi desunti da contestazioni antecedenti già ultimate o attualmente pendenti), mandati di procura, giuramenti, attestazioni od altri amminicoli; e qualora la parte intenda agire col mezzo di testimonj, se ne dovrà indicare il nome, cognome, la condizione, l'ufficio ed il luogo della loro dimora, con aggiungerli gli articoli posizionali o siano probatorj. Dall'obbligo di tale produzione non vanno eccettuati né meno i documenti che si trovassero in giudizio, o che essendo comuni esistessero appresso l'avversario. Del resto è in arbitrio della parte il dimetterli in originale o per copia autentica, ovvero semplice», nonché, per le deduzioni istruttorie, il §13: «gli articoli probatoriali dovranno indicare chiaramente, precisamente e colla possibile brevità ciò che sarà da provarsi, senza che possano aggiungersi circostanze estranee all'assunto della prova; né potrà alcun articolo versare sopra i diritti ed obblighi delle parti, ma si dovranno formare sopra le sole circostanze del fatto, e ciascun articolo dovrà contenere una sola circostanza di fatto».

⁵³ Secondo il § 1, riferito alla petizione, ove «sia apertamente mancante delle formalità da questo Regolamento prescritte», il giudice dovrà «prescrivere la riforma voluta dalla legge».

⁵⁴ V. § 544 ss., e in particolare il § 548, per il quale «le mancanze delle quali un avvocato si sarà reso colpevole nel corso della causa coll'eccessiva prolissità delle scritture, dilazioni riprovevoli, confusione, intralcio dell'affare, trascuratezza nell'osservanza dell'ordine prescritto, ingiuriar malizioso o in altra guisa, per cui l'amministrazione della giustizia ed il buon ordine ne venisse a soffrire, dovrà il giudice di prima istanza stesso punirlo o con rimproverargli le commesse mancanze, o in iscritto o in pubblica adunanza del consiglio, col moderargli a tutto rigore le competenze, o dichiararlo decaduto assolutamente, ed obbligarlo a restituire il ricevuto, costringendolo a rifondere del proprio le spese, condannandolo in una multa pecuniaria o pure all'arresto in casa per alcuni giorni. La pena ingiunta con giustizia ed equità non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si dovrà ogni volta renderne intesa la parte» e il § 551, per il quale «al contrario gli avvocati di merito, i quali con vero zelo per l'amministrazione della giustizia, con abilità e probità avranno disimpegnato questo loro pel pubblico bene interessante ufficio, dovranno dai tribunali ad opportuna occasione essere distinti con certificato dei meriti elogi, venire appoggiati con riguardo pel loro avanzamento, e nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di giudice, si avrà da valutare come argomento degno di commendevole considerazione l'esercizio dell'avvocatura per lungo tempo sostenuto con riputazione costante».

relazione al solo ricorso, quando nell'art. 40 c.p.a. ha aggiunto l'avverbio «distintamente» e ha separato, con l'attribuzione di lettere identificative diverse, l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e quella dei provvedimenti chiesti al giudice, unica opzione, purtroppo non sistematica, che come visto si è mostrata efficace in termini di effettività del principio di sinteticità e chiarezza e dotata allo stesso tempo della necessaria certezza applicativa. Ed entrambi i modelli - come visto simili a quello del nostro processo civile di cognizione nella circolarità tra allegazione, contestazione e prova - integrano e compensano l'imposizione di requisiti redazionali formali rigidi, il cui mancato rispetto può condurre alla chiusura in rito del processo, con meccanismi di sanatoria che possono evitarla, che dunque garantiscono il rispetto del principio diffuso nel nostro ordinamento processuale civile, per il quale, pur sussistendo vizi in rito, per quanto possibile il processo deve giungere alla decisione nel merito, integrandolo e bilanciandolo con quello di sinteticità e chiarezza degli atti.

5. La concretizzazione normativa del principio nel processo civile

La tecnica della predeterminazione legislativa delle modalità specifiche di redazione di alcuni atti, da rispettare a pena di inammissibilità e in funzione della semplificazione del provvedimento conseguente, è già praticata nel nostro processo civile, da sempre, per le istanze di ammissione delle prove costituenti: per l'art. 244 c.p.c. «la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata», per l'art. 230 l'interrogatorio formale «deve essere dedotto per articoli separati e specifici» e secondo l'art. 233 il giuramento «deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico»; di conseguenza, l'art. 102. disp. att. c.p.c. può disporre che «nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa», semplificando e razionalizzando l'impegno del giudice istruttore nella redazione dell'ordinanza istruttoria, che viene limitato al rinvio *per relationem* ai capi di prova richiesti dalle parti. Peraltro, le istanze istruttorie si inseriscono proprio nella struttura circolare tra allegazione-contestazione-prova, rispetto alla quale è naturalmente adatta e utile la schematizzazione normativa degli atti.

Dunque, il c.p.c. costituiva un terreno fertile per recepire espressamente il principio di sinteticità e chiarezza, realizzandolo in concreto con la preordinazione, nelle norme primarie riferite ai singoli atti, di una struttura redazionale comune, secondo la quale distribuire i singoli requisiti/contenuti tipici di ciascuno di essi, come da sempre avviene per le istanze di ammissione di prove costituenti e per i relativi provvedimenti.

In effetti, l'esame dell'*iter* che ha condotto alla disciplina complessiva poi approvata, denota che in origine l'idea di fondo fosse anche quella di una schematizzazione generalizzata, che

sembrava spingersi fino alla previsione di modelli informatici standardizzati per la redazione degli atti processuali⁵⁵, cosa diversa dalla pur necessaria e prevista definizione degli schemi intesi come strutturazione dei campi necessari all'inserimento delle informazioni dei registri del processo, e che la predisposizione di questi modelli informatici potesse essere il principale strumento per la realizzazione dell'introducendo principio di sinteticità e chiarezza e fosse naturalmente complementare, coerente e reciprocamente funzionale rispetto al contemporaneo e parallelo completamento della telematizzazione della formazione e della trasmissione degli atti del processo. Inoltre, sul piano sanzionatorio, fino alla legge delega che ha portato alla riforma c.d. Cartabia, l'idea non era la mera e generica incidenza sulle spese e la neutralità in termini di validità dell'atto, ma quella di sanzionare con la nullità, sanabile in quanto tale per raggiungimento dello scopo, il mancato rispetto di limiti, criteri e schemi redazionali. Tuttavia questi due aspetti, nell'assetto normativo definitivo di previsione e disciplina del principio di sinteticità e chiarezza, si sono completamente persi, perché gli schemi redazionali/modelli informatici degli atti sono stati assorbiti, solo in virtù della disposizione regolamentare, dalla mera definizione delle informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici e considerato che la sanzione si è edulcorata fino all'espressa esclusione, nel passaggio tra legge delega e decreto delegato, di ogni «invalidità» dell'atto che non rispetta i criteri e limiti redazionali.

Quanto appena osservato si evince in primo luogo dal d.d.l. delega⁵⁶ approvato alla Camera il 10 marzo 2016⁵⁷, poi passato al Senato con il n. 2284, che non è mai stato approvato definitivamente, ma sul punto ha costituito un modello per la successiva riforma c.d. Cartabia: fra i principi della delega si prevedevano l'«introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi» (lett. g), l'«adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico» (lett. h) da realizzarsi⁵⁸, tra l'altro, anche con la previsione di

⁵⁵ Sulla possibile modellizzazione degli atti processuali, alla luce della riforma Cartabia: G.G. POLI, *Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile*, Bari, 2025, p. 34 ss.; circa alcuni sistemi processuali caratterizzati dalla completa standardizzazione degli atti: F. DE VITA, *Efficienza del processo e formazione degli atti*, cit., p. 77 ss., sul sistema britannico, e p. 102 ss., sui procedimenti europei di ingiunzione di pagamento e per le controversie di modesta entità. Su alcune altre esperienze di normalizzazione degli atti processuali: F. NOCETO, *Atti difensivi nelle Model European Rules of Civil Procedure. Struttura e funzione*, in *DPCeOnline*, 2026, p. 198 ss.; e Id., *Percorsi di strutturazione degli atti difensivi nell'esperienza francese*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, p. 971 ss.

⁵⁶ Si veda, per una reazione critica sul d.d.l. nel suo complesso: AA.VV., *Il documento dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile sul disegno di legge delega per la riforma del c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 747; v. anche B. CAPPONI, *Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»*, in *www.judicium.it*; e P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, cit., p. 41.

⁵⁷ Sul d.d.l. approvato alla Camera: G. FINOCCHIARO, *Processo civile: la Camera approva il d.d.l. delega e l'accanimento riformatore continua*, in *il Quotidiano Giuridico*, 11 marzo 2016. V. anche C. VELLANI, *Gli interventi sulla giustizia civile nei primi anni della XVII legislatura*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 1095 ss.

⁵⁸ Il collegamento ontologico tra principio di sinteticità e chiarezza e telematizzazione del processo, si rileva anche nella evoluzione normativa relativa del c.p.a.

«uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore» (lett. *h*, n. 5) e disponendo comunque «il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto» ma con la specificazione che questo divieto fosse previsto solo quando l'atto «abbia comunque raggiunto lo scopo» e con l'introduzione ulteriore della «irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche» (lett. *h*, n. 6); inoltre, separatamente e in un punto diverso (lett. *h*, n. 10) rispetto alla introduzione dello «schema informatico per la predisposizione degli atti processuali» precedentemente considerata, che costituiva dunque qualcosa di diverso, si prevedeva «l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici»⁵⁹.

La Commissione presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, nel 2021 proponeva a sua volta l'introduzione, nel c.p.c. e con portata generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziali, al fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dell'attività processuale, ma ritenendo «opportuno, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale interna, inserire nella legge delega la previsione secondo cui, per quanto riguarda gli atti di parte, la violazione di tale principio non possa comportare sanzioni di invalidità o di inammissibilità dell'atto, ma possa essere presa in considerazione dal giudice solo ai fini della liquidazione delle spese giudiziali», dunque nell'articolato - sia all'art. 12, comma 1, lett. *g-quater*, come principio generale, che all'art. 4, comma 1, lett. *c*, per gli atti del processo di cognizione di primo grado - indicava tra i principi e criteri direttivi della delega il «prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice e, con riferimento alla sua applicazione agli atti di parte, prevedere che la sua violazione: 1) non comporti sanzioni di invalidità o di inammissibilità degli stessi; 2) rilevi ai fini della liquidazione delle spese giudiziali», senza alcun riferimento al raggiungimento dello scopo; circa i singoli atti, in funzione della loro sinteticità e chiarezza, proponeva (art. 3, comma 1), il «*b*) prevedere che,

⁵⁹ Questi aspetti della delega sono valutati positivamente da G.G. POLI, *Il sistema delle fonti del processo civile telematico*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1214; v. anche B. BRUNELLI, *Misure minime di sicurezza per gli atti processuali digitali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 531 ss.

nell'atto di citazione, oltre alle indicazioni oggi contenute nell'articolo 163 c.p.c., debba: 1) esporre, in maniera chiara e specifica, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 2) indicare, in modo specifico ed a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende valersi ed allegare i documenti che offre in comunicazione» e «d) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta, debba, a pena di decadenza: 1) prendere posizione, in maniera precisa e specifica e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda», nonché, per l'appello e modificando in tal senso l'art. 342 e l'art. 434 c.p.c., il «a) mantenere immutata la forma dell'atto introduttivo con maggiore specificità dei motivi di appello, che devono essere indicati in maniera chiara e sintetica» (art. 6, comma 1).

Per il giudizio di cassazione, la Commissione Luiso, ritenendo che il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte meritasse l'introduzione «con una disposizione *ad hoc*, in considerazione non solo della centralità del ruolo della Corte di cassazione nell'ordinamento, al vertice del sistema delle impugnazioni, ma anche per le caratteristiche peculiari rivestite dalla traduzione di quel principio nel giudizio di legittimità», proponeva (art. 6-*bis*, comma 1), modificando in tal senso l'art. 366 c.p.c., di «a) introdurre il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte, prevedendo che: 1) le parti redigano il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il procuratore generale della Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato; 2) il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione; b) specificare in che cosa consiste il principio di autosufficienza del ricorso, prevedendo che il ricorso debba contenere la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del passo dell'atto processuale, del documento e del contratto o accordo collettivo sul quale lo stesso si fonda, nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo, e stabilendo che il rispetto di tale onere e di quanto previsto dal numero 4 dell'articolo 369 del codice di procedura civile soddisfa tale principio»; inoltre, proponeva l'introduzione di un art. 133-*ter* disp. att. c.p.c., per il quale «al fine del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 366 c.p.c., le parti redigono il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il procuratore generale della Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato».

In sintesi, a monte della riforma Cartabia, la Commissione Luiso prospettava una sanzione più blanda, limitata alle sole spese, con esclusione espressa della invalidità e dell'inammissibilità, senza alcun riferimento al raggiungimento dello scopo e senza altre diverse sanzioni, mentre per i gradi di merito proponeva la sola specificazione della necessità di chiarezza e specificità di singoli requisiti degli atti di parte e solo per il giudizio in Cassazione suggeriva la definizione

di criteri e limiti dimensionali degli atti di parte, delegata ad una disposizione regolamentare adottata dal primo presidente della Corte.

La l. delega 26 novembre 2021, n. 206, in attuazione della quale il d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riformato il processo civile, tra i principi direttivi delle disposizioni da adottare per rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti (art. 1, comma 17), dopo la previsione, alle lettere precedenti, della definitiva e completa telematizzazione dei depositi di atti e documenti, indicava il principio, evidentemente ad essa collegato, del «d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense», così generalizzando, riferendola a tutti gli atti e provvedimenti, la tecnica prospettata dalla Commissione Luiso per il solo giudizio in Cassazione della delega alla fonte secondaria della definizione di criteri e limiti redazionali; inoltre, la delega imponeva di «e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese», così discostandosi dalla proposta della Commissione Luiso e riavvicinandosi al precedente d.d.l. delega sotto due aspetti: la reintroduzione, sul piano sanzionatorio, del riferimento alla salvezza del raggiungimento dello scopo, che indirizza verso la sanzione della nullità, e la distinzione, quanto meno testuale, tra uno schema informatico dell'atto rispettoso dei criteri redazionali, da un lato, e la strutturazione dei campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo/specifiche tecniche, dall'altro. Circa i singoli atti, la delega imponeva, con modifica delle rispettive disposizione del c.p.c., di «b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (...) siano esposti in modo chiaro e specifico; c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione (...); e) prevedere che nella comparsa di risposta (...) il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico» (art. 1, comma 5), di «c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello (...) le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico» (art. 1, comma 8) e nel giudizio di cassazione di «a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della

causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (art. 1, comma 9)⁶⁰.

Questi principi e criteri direttivi sono stati attuati dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, in primo luogo, con il riconoscimento espresso del principio di sinteticità e chiarezza⁶¹ nella disposizione generale dell'art. 121 c.p.c., con l'ampliamento della rubrica in «Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti» e con l'aggiunta nel testo della locuzione «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

Tuttavia, per la concretizzazione del principio non è stata utilizzata la tecnica della specifica normalizzazione, definita dalle norme primarie con la previsione di strutture redazionali dei singoli atti, né in via generale come nei modelli del processo spagnolo e del Regolamento del Regno Lombardo-Veneto, né parzialmente, come per l'art. 40 c.p.a., che è rimasta limitata alle sole istanze di ammissione della prova testimoniale, dell'interrogatorio formale e del giuramento. Infatti, in relazione ai singoli atti, con la riforma c.d. Cartabia⁶², nel rispetto sostanzialmente letterale di quanto previsto dalla delega, all'art. 163 c.p.c. sul contenuto dell'atto di citazione⁶³ si è solo chiarito che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto

⁶⁰ Su questi aspetti della legge delega: G. RAITI, *Il principio di sinteticità e di chiarezza del ricorso per cassazione secondo la legge delega sulla riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1027 ss.; sugli atti introduttivi: G. DELLA PIETRA, *Le «pampuglie» nella delega e nello schema di decreto legislativo per l'efficienza del processo civile*, in *DPCeOnline*, 2022, p. 334 ss.; v. anche, in precedenza, Id., *L'ansia di specificazione nel processo civile: tre sintomi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, p. 1327 ss.; inoltre, v. L.R. LUONGO, *Il «nuovo» requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succì e a. c. Italia*, in *Judicium online*, 9 febbraio 2022, soprattutto per l'esame dei nuovi criteri redazionali nel rapporto con l'art. 6 Conv. eur. dir. uomo e la relativa giurisprudenza della Corte EDU.

⁶¹ In proposito: C.V. GIABARDO, *Forme del processo e disciplina del linguaggio. Sul principio di sinteticità e chiarezza di tutti gli atti nel processo civile*, in AA.VV., *Il processo civile riformato*, diretto da Ronco, Bologna, 2023, p. 21 ss.; M. GRADI, *Doveri delle parti e dei terzi*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di R. Tiscini e con il coordinamento di M. Farina, Pisa, 2023, p. 52 ss.; F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali*, cit., *passim*; B. CAPPONI, *Prolissità*, in *Judicium online*, 20 giugno 2023; L.R. LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, ivi, 9 ottobre 2021; E. FANESI, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, in AA.VV., *La riforma del processo civile*, a cura di D. Dalfino, in *Foro it., Gli speciali*, 2025, p. 38 ss.; e G.G. POLI, *Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*, in AA.VV., *Guida sistematica al nuovo processo civile*, a cura di D. Dalfino, Molfetta, 2024, p. 53 s.

⁶² V. S. MENCHINI e E. MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 582 ss.; G. REALI, *La fase introduttiva e della trattazione*, in AA.VV., *La riforma del processo civile*, a cura di D. Dalfino, in *Foro it., Gli speciali*, 4/2022, p. 83 ss.; D. BUONCRISTIANI, *Processo di primo grado. La leale collaborazione tra parte, giudice e terzi*, in AA.VV., *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di C. Cecchella, Bologna 2023, p. 35 ss.

⁶³ Richiamato sul punto dall'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c., in relazione al ricorso introduttivo del procedimento semplificato di cognizione. Nel rito del lavoro nessuna specificazione analoga è stata effettuata, all'art. 413 c.p.c., circa il contenuto del ricorso introduttivo, mentre l'art. 416, sin dalla sua introduzione nel 1973, prevede che il resistente, nella memoria difensiva, prenda «posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda». Sul tema, dopo la riforma e anche in relazione al principio di sinteticità e chiarezza: B. LIMONGI, *Il principio di non contestazione tra regola di giudizio e tecnica di accelerazione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 186 ss.

costituenti le ragioni della domanda deve essere effettuata «in modo chiaro e specifico»; all'art. 167, sulla comparsa di risposta, si è precisato che «il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda», formula reiterata dall'art. 281-*undecies*, comma 4, per la comparsa di risposta nel rito semplificato di cognizione; nell'art. 366 si è esplicitata la necessità di chiarezza, sinteticità, specificità, essenzialità e rilevanza di alcuni elementi che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità: «3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; (...) 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»⁶⁴. Inoltre, nella formulazione dell'art. 342 e dell'art. 434 c.p.c. venuta fuori originariamente dalla riforma del 2022, si disponeva che «l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico» i requisiti successivamente indicati dalla norma, poi, soprattutto per rispondere alle rimozioni dell'Avvocatura sul rischio che la carenza di chiarezza, sinteticità e specificità potesse, di per sé, condurre alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, il d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164, c.d. correttivo Cartabia, li ha nuovamente modificati nel senso che l'appello «deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico» e «per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità... deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare» le censure in fatto e in diritto nel seguito elencate distintamente⁶⁵.

Evidentemente tutte le modifiche delle norme primarie si limitano a stabilire che singoli requisiti, di singoli atti, debbano rispettare le caratteristiche imposte dal principio generale di sinteticità e chiarezza, non facendo altro, in concreto, che ribadirlo nello specifico, ma non danno alcuna indicazione su come essi vadano formulati per rispettarle, attraverso la definizione di una struttura predeterminata dell'atto, alla stregua di quanto fatto, in misura minima ma netta ed efficace, con la modifica dell'art. 40 c.p.a. esaminata.

Invece l'opzione, questa sì sul modello del processo amministrativo, anche nel processo civile è stata quella di delegare la determinazione più specifica a una fonte regolamentare, come noto in particolare a un decreto, aggiornato con cadenza almeno biennale, con il quale, per l'art. 46 disp. att. c.p.c., rubricato *Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari*, il Ministro della giustizia, sentiti il C.S.M. e il C.N.F., oltre a definire «gli schemi informatici degli atti

⁶⁴ V. S. RUSCIANO, *Insidie nella redazione del ricorso per cassazione dopo la riforma Cartabia*, in *Judicium*, 2023, p. 393 ss.; e, sul principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte nel giudizio di legittimità: S. CAPORUSSO, *La resistibile ascesa del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, in *Foro it.*, 2024, V, c. 141 ss.

⁶⁵ Su queste due successive modifiche: C. GAMBÀ, *L'art. 342 c.p.c. e la sintesi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, p. 525 ss.; e Id., *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, *ivi*, 2025, p. 901 ss.

giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo», stabilisce «i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti», non tenendo conto, nella determinazione dei limiti, «dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso», con la specificazione all'ultimo comma che anche «il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti»⁶⁶ così definiti. Questa scelta è stata pienamente rispettosa della delega, invece la previsione che «il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» se ne discosta radicalmente sul piano delle sanzioni, perché l'omissione dell'inciso «quando questo ha comunque raggiunto lo scopo», previsto nella delega, esclude la sanzione della nullità, edulcorandola in una mera irregolarità e limitandola alla possibilità per il giudice, indefinita nell'*an* e nel *quomodo*, di tenerne conto ai fini delle spese.

Si deve osservare che nell'art. 46, sia nel passaggio relativo all'oggetto del decreto ministeriale, sia in quello relativo agli elementi non rispettati i quali si esclude l'invalidità, ma si prevede l'eventuale incidenza sulle spese, resta la distinzione, sussistente nella delega, tra schemi informatici degli atti, loro strutturazione/specifiche tecniche, criteri e limiti redazionali e che, come si vedrà nel prosieguo, solo nella disciplina regolamentare si sono persi, perché affatto disciplinati, gli schemi informatici degli atti⁶⁷.

Il percorso che ha condotto all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 46 disp. att. c.p.c. dimostra che le reazioni di insofferenza non abbiano avuto ad oggetto, di per sé, l'introduzione del principio di sinteticità e chiarezza, ma alcune delle modalità attraverso le quali è stato concretizzato.

Il 24 maggio 2023, il Ministro della giustizia trasmette lo schema di decreto attuativo dell'art. 46 disp. att., corredato dalla relazione illustrativa⁶⁸, al CSM e al CNF per l'acquisizione dei rispettivi pareri, prima della trasmissione al Consiglio di Stato. Nella relazione si chiarisce che

⁶⁶ Il riferimento anche ai «limiti» è stato aggiunto dal d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164, c.d. correttivo Cartabia.

⁶⁷ Su questa distinzione nella delega e sul suo rispetto nell'attuazione, nello specifico: G.G. POLI, *Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile*, cit., p. 34 ss.

⁶⁸ Nella quale si chiarisce che con decreto del 13 aprile 2023 del Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia è stato istituito un gruppo di studio, con la partecipazione dei diversi settori dell'amministrazione e il contributo di rappresentanti designati dal CNF e dal CSM, dell'accademia, della magistratura di merito e di legittimità, nonché della Scuola superiore della magistratura. Inoltre, la relazione ricorda che le previsioni della legge delega hanno raccolto i frutti del lavoro compiuto, nel biennio 2017/2018, dal Gruppo di studio istituito presso il Ministero, proprio per «declinare i principi di chiarezza e sinteticità nel processo e illustrare l'incidenza della sobrietà argomentativa e della chiarezza espressiva sulla qualità della giurisdizione», che ha concluso, da un lato, evidenziando l'esigenza di promuovere lo sviluppo di una cultura della chiarezza e della sinteticità nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria e, dall'altro, con proposte di modifica normativa, consistenti anche nella modifica dell'art. 121 c.p.c., poi effettuata (relazione del 16 febbraio 2018, p. 7).

«il perimetro della normazione secondaria è quindi tracciato in modo da ricomprendere non soltanto una più minuta declinazione dei principi di sinteticità e chiarezza, ma altresì la disciplina di nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite videoterminale, tanto per le parti quanto per i giudici, tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico» e che il decreto «muove dal presupposto che i requisiti della chiarezza e della sinteticità degli atti del processo - entrambi funzionali all'attuazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice - siano concetti distinti tra loro, ancorché indubbiamente correlati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità. Ne deriva che la brevità degli atti del processo - pur in un orizzonte irrinunciabile di completezza e intellegibilità - contribuisce all'attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza ed è l'obiettivo al quale tendono le prescrizioni del presente regolamento». Sembra utile segnalare, inoltre, che per la relazione l'art. 2 «stabilisce i criteri di redazione degli atti processuali di parte, fissandone la struttura secondo un'articolazione che recepisce i requisiti di forma e di contenuto prescritti per legge, curando inoltre che l'esposizione degli argomenti sia improntata ai principi di sinteticità e chiarezza», con l'impegno che «un modello esemplificativo di redazione sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia allo scopo di agevolare la stesura degli atti processuali in conformità al tipo normativo», modello che non è ancora reperibile né sul sito ministeriale, né sul Portale dei servizi telematici.

Il CSM approva il parere con delibera del 7 giugno 2023, ritenendo i contenuti dello schema di regolamento in linea con le principali indicazioni già espresse in precedenza sul tema⁶⁹, ma pur consapevole dei vincoli imposti dall'art. 46, rileva «un rischio di depotenziamento dell'incisività della previsione» e prende «atto che la scelta del legislatore di rimettere alla parte privata la valutazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni per derogare ai limiti dimensionali degli atti processuali», invece di condizionarla, come nel processo amministrativo, all'autorizzazione del giudice, nonché quella «di circoscrivere il rilievo della violazione di tali regole ad un eventuale aggravio delle spese di lite - maggiormente coerente con il principio costituzionale del diritto di difesa - comporta che la capacità della novella di conseguire l'obiettivo che si è prefissata riposa sulla disponibilità degli operatori giuridici a offrire un fattivo contributo alla realizzazione delle finalità ad essa sottese»; il CSM, dunque,

⁶⁹ Nei pareri adottati con le delibere del 15 settembre 2021 e del 21 settembre 2022, resi ex art. 10, l. 24 marzo 1958, n. 195, sul d.d.l. delega e sullo schema del decreto attuativo: si rileva come nel parere del 2021 sul d.d.l. delega, il Consiglio avesse «sottolineato l'opportunità di esplicitare regole redazionali finalizzate a rendere più agevole la lettura a video degli atti (attraverso, ad esempio, l'utilizzo di link che richiamino gli allegati o riferimenti normativi e giurisprudenziali), nonché di introdurre un limite dimensionale nella redazione degli stessi, quale unico, efficace strumento per renderne agevole la lettura a video, fatta salva l'autorizzazione preventiva del giudice a derogarvi».

esprime perplessità sulla potenziale efficacia del complesso normativo complessivo in termini di effettività del principio che attua, rendendolo sostanzialmente analogo, in termini di cogenza, al Protocollo di intesa sulla redazione degli atti nel processo civile in Cassazione⁷⁰ - cui peraltro, come rilevato nel medesimo parere, lo schema di decreto si è ispirato in larga misura, recependone gran parte dei contenuti - e limitandone la funzione a quella di strumento di stimolo culturale verso «un diverso approccio all'argomentazione giuridica sia delle parti private, nella rappresentazione delle proprie pretese, sia del giudice⁷¹, nella motivazione della decisione, con il definitivo abbandono di tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente sovrabbondanti e l'adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la semplicità, la chiarezza e la sinteticità valori da perseguire in quanto funzionali all'attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata».

Nell'incontro del 14 giugno 2023 tra ministro e rappresentanti del CNF, questi hanno manifestato l'opportunità di una maggiore considerazione delle esigenze difensive nella determinazione dei limiti dimensionali degli atti, sostanzialmente chiedendone l'incremento, unitamente a quello delle parole chiave pure previste, rispetto alla quantificazione dello schema di decreto, e hanno chiesto che la nuova disciplina trovasse applicazione solo per le cause di valore inferiore a € 500.000⁷².

⁷⁰ Il CSM sembra riferirsi al primo Protocollo del 17 dicembre 2015, sostituito da quello stipulato il 1° marzo 2023 per l'adattamento alle modifiche apportate al giudizio di legittimità dalla riforma c.d. Cartabia. In proposito: F. CARPI, *La redazione del ricorso in cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 362 ss.; C. PUNZI, *Il principio di autosufficienza e il «protocollo d'intesa» sul ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 585 ss.; D. CERRI, *La scrittura degli atti processuali e il Protocollo d'intesa C.N.F./Cassazione sulla redazione dei ricorsi*, in *Judicium online*, 5 gennaio 2016; R. FRASCA, *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense*, ivi, 3 giugno 2016; Id., *Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2768 ss.; C. CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (... a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*, ivi, p. 2775 ss.; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, ivi, p. 2785 ss.; G. SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 61 ss.; A. PANZAROLA, *La difesa scritta ed orale in Cassazione dopo il Protocollo d'Intesa Mascherin-Santacroce e la legge 25 ottobre 2016 n. 197*, in *Giust. proc. civ.*, 2016, p. 1061 ss.; e Id., *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. Protocolli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 343 ss.; sul Protocollo analogo relativo all'appello: D. CERRI, *Il Protocollo C.S.M. - C.N.F. del 19 luglio 2018 su - tra l'altro... - chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e provvedimenti in appello*, in *Judicium online*, 11 settembre 2018.

⁷¹ Circa la cogenza per i giudici, nel parere si ricorda che la circolare del CSM sulle valutazioni di professionalità, n. 20691 del 2007, considera tra gli indicatori della capacità anche la chiarezza, la completezza espositiva e la capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché la loro congruità rispetto ai problemi affrontati. Più in generale sull'attuazione e sulla violazione del principio di sinteticità e chiarezza, relativamente al giudice: F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, cit. p. 143 ss.; v. F. ODDI, *Chiarezza e sinteticità dei provvedimenti del giudice: novità normative e principi giurisprudenziali*, in AA.VV., *Chiari e sintetici*, cit., p. 129 ss.

⁷² Tanto risulta dalla premessa del parere del Consiglio di Stato immediatamente *infra*. Inoltre, la fermezza della posizione dell'Avvocatura sulla quantificazione dei limiti dimensionali quantificati nello schema di decreto, nonché nella limitazione a 10 delle parole chiave, ritenuti pregiudizievoli del diritto alla difesa - per la quale costituirebbero un "bavaglio" - e da contrastare con ogni mezzo fino all'astensione, si evince dalle interviste rilasciate sullo schema di decreto dal presidente del

Il Ministero della giustizia, pur in assenza di espressa indicazione da parte della fonte primaria, il 3 luglio 2023 ha trasmesso lo schema di decreto, già modificato tenendo conto delle interlocuzioni con il CSM e il CNF, al Consiglio di Stato, per il parere ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 40, avendone identificato la natura normativa⁷³. Ebbene anche questo parere, in diversi passaggi, sottintende perplessità circa le potenzialità della disciplina del principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile, come completata dalle disposizioni regolamentari, in termini di effettività e di concreta utilità per l'efficienza e la ragionevole durata del processo: si sottolinea la differenza significativa fra giustizia civile ed amministrativa sulle conseguenze previste dal legislatore per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti, limitate nel processo civile alla, solo possibile, valutazione ai fini della decisione sulle spese; si rileva quanto già sottolineato sopra, vale a dire che, visti i principi della delega, «a rigore (...) il legislatore delegato, al di fuori dei casi in cui l'atto avesse raggiunto il suo scopo, avrebbe potuto adottare soluzioni più articolate del puro e semplice diniego di invalidità», ma che «lo schema di regolamento in esame si è, comunque, correttamente attenuto alla scelta operata in sede di attuazione della delega, che non poteva essere disattesa dalla disciplina regolamentare»; si osserva che la modifica all'art. 1, che nella versione esaminata ha limitato i criteri di redazione e limiti dimensionali degli atti del processo civile alle per cause di valore inferiore a € 500.000, è stata apportata su richiesta del CNF e costituisce una scelta di merito sostanziale, come tale esulante dal sindacato esperibile da Consiglio, ma che «la formulazione dell'art. 46, secondo la quale i limiti sono stabiliti “tenendo conto ... [fra l'altro] del valore” della controversia avrebbe consentito anche una più articolata graduazione dei limiti dimensionali degli atti, in ipotesi individuando fasce di valore differenziate delle controversie cui correlare proporzionali limiti, e comunque ferma restando la necessità di prevedere sempre la facoltà di deroga per fattispecie di particolare complessità»; si segnala, tuttavia, che dalla formulazione dell'art. 1 valutata, «potrebbe inferirsi che non solo i limiti dimensionali, ma anche i criteri di redazione e gli schemi informatici indicati non si applichino alle cause di valore pari o superiore a Euro 500.000, ciò che non sembra né negli intendimenti del Ministero, né, invero, ragionevole», dunque si suggerisce una diversa formulazione in questi termini: «il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce, altresì, i limiti dimensionali degli atti del processo civile per cause di valore inferiore a Euro 500.000»; si rileva, poi, che anche «la scelta di rimettere alla responsabilità del difensore la facoltà di superare il limite dimensionale», senza accogliere la

CNF Avv. Greco, reperibili, anche con *link* ai siti di origine, in www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-192 e www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-193, intervista nella quale si stigmatizza altresì la possibile incidenza sulle spese del superamento dei limiti dimensionali, considerata «una follia, perché in questo modo si potrebbe avere il caso di vittoria nel processo ma di condanna alle spese per una sorta di eccesso di difesa».

⁷³ Correttamente, secondo il parere poi reso: Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 31 luglio 2023, n. 1068.

richiesta del CSM che fosse il giudice ad autorizzare preventivamente la deroga, come nel processo amministrativo, riguarda il merito, dunque esula dal sindacato esperibile nel parere, ma si osserva «che, in relazione al fine dichiaratamente perseguito dallo schema in esame della chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile - valori a loro volta strumentali, fra l'altro, al fine della celerità del giudizio -, solo l'esperienza potrà fornire risposta circa l'efficacia di tale disciplina» e nelle conclusioni si «ribadisce l'essenzialità di una accurata opera di monitoraggio sugli effetti prodotti dall'applicazione della disciplina in esame, ai fini della sua prospettata revisione biennale, tenuto conto dell'obiettivo di accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in relazione ai vincoli posti dal PNRR».

Fin dalla bozza originaria del decreto ministeriale si è perso ogni riferimento alla previsione di schemi informatici degli atti - se si esclude la descritta "promessa", formulata nella relazione e poi non mantenuta, di pubblicazione di un modello sul sito del Ministero - mantenendosi solo, come si vedrà *infra*, un richiamo in concreto superfluo al Regolamento del processo civile telematico di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e alle relative specifiche tecniche. In proposito, proprio nelle more della formulazione definitiva del decreto attuativo dell'art. 46 disp. att. c.p.c., il 19 giugno 2023 viene comunicato alla presidenza del Senato il d.d.l. n. 766, d'iniziativa della senatrice Loproieto, con il quale, tra l'altro, poiché il comma 4 di questa disposizione «ha formato oggetto di discussioni più per il contenuto della bozza del relativo decreto attuativo che per la sua previsione, che è nel concreto davvero incomprensibile» e rilevato che «con tale disposizione il decreto legislativo è andato forse ben oltre le intenzioni», al fine di ricondurre «la portata della norma alla sua funzione, vale a dire quella di assicurare, attraverso i modelli in parola, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali»⁷⁴, si propone di sostituire l'art. 46, comma 4, disp. att. c.p.c. con il seguente: «Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 163, terzo comma, 167, 189, primo comma, numeri 1), 2) e 3), 81, 303, secondo comma, 342, primo comma, 366, primo comma, 414, 416, secondo e terzo comma, 473-bis.12 e 473-bis.13 del codice, ai fini

⁷⁴ Sono tutti passaggi della relazione di accompagnamento, nella quale, a fondamento di questa proposta, si pone anche che «gli schemi-atto (vale a dire, le specifiche tecniche relative al processo civile telematico) sono regolate da provvedimenti del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia» (DGSIA) ai sensi dell'art. 34, d.m. 44 del 2011, «sentiti il parere dell'AgID e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali» e che gli «schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo» non possono essere altro che gli schemi xsd rilasciati dalla DGSIA, costituenti una sorta di «modello» per la creazione dei documenti contenenti le informazioni strutturate di cui all'art. 11 d.m. 44 del 2011, ricavandosene «che la norma in questione aggiunge al parere dell'AgID ed a quello (eventuale) del Garante Privacy anche quelli del» CSM e del CNF, con ciò contraddicendo anche il dettato dell'art. 4 d.l. «193 del 2009, da cui ha preso vita e prende tuttora vita il processo civile telematico».

dell'osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 121 del codice» (art. 2, comma 1, lett. a, del d.d.l.)⁷⁵.

Il d.m. giustizia 7 agosto 2023, n. 110⁷⁶, ha infine dettato il Regolamento ai sensi del detto art. 46, che secondo l'art. 1, relativo all'oggetto, «stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000», dunque in risposta alle richieste dell'Avvocatura e secondo le indicazioni sul testo del Consiglio di Stato, esclude l'applicazione dei soli limiti dimensionali alle cause superiori a questo valore.

Nel definire all'art. 2 i criteri di redazione delle parti private e del p.m., funzionali soprattutto alla chiarezza, ma secondo la disposizione anche alla sinteticità, il Regolamento non prevede alcuno schema/modello redazionale informatico - né è mai stato pubblicato un modello ufficiale e pubblico sul sito del ministero, come annunciato nella relazione alla bozza del decreto -, ma si limita a dettare metodi di distribuzione e modalità di deduzione delle singole attività compiute negli atti, definendone una struttura considerata ordinata ed efficiente in termini di comprensibilità e leggibilità, anche in relazione e per l'interazione telematica con gli

⁷⁵ Un proposta analoga è stata formulata, in reazione alla bozza del decreto attuativo, dall'associazione rappresentativa dell'Avvocatura Movimento Forense, che con atto dei presidenti del 10 giugno 2023, pubblicato il successivo 12 in movimentoforense.it/post/la-dimensione-ed-i-criteri-di-redazione-degli-atti-giudiziari-non-sono-la-soluzione, ha ritenuto le prescrizioni del regolamento inefficaci al fine del raggiungimento degli obiettivi di chiarezza e sinteticità, sulla base di diverse considerazioni, tra le quali: «quanto all'obiettivo di "chiarezza" degli atti processuali nel regolamento non figura la possibilità per il difensore di inserire schemi e immagini di cd. "legal design" che consentono alle parti del giudizio la descrizione figurativa di situazioni fattuali complesse ed in più toglie al difensore un valido strumento difensivo, specie nei procedimenti di tutela della proprietà industriale»; l'«obiettivo di "sinteticità", viene raggiunto imponendo limiti dimensionali, il cui superamento (per la sola avvocatura) va motivato (con motivazione sindacabile dal giudice si immagina)»; «l'inserimento obbligatorio di (massimo) 10 parole chiave che definiscono l'oggetto del giudizio, è confusorio e non pare rispondere a nessuno dei predetti requisiti (cosa si intende per parole chiave? va inserita una frase o solo il nome degli istituti?)»; il testo definitivo del regolamento dovrà necessariamente evitare di comprimere il diritto di difesa, imponendo «eccessivi o irragionevoli contenimenti redazionali, mantenendo la previsione di ampie e specifiche deroghe su indicazione del difensore, senza alcuna sanzione processuale o economica in punto spese di lite, favorendo, ove possibile, ipotesi di premialità per l'osservanza dei criteri dimensionali»; «il Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018) ha elaborato schemi e criteri vincolanti in relazione alle tecniche di scrittura degli atti giudiziari che non sono mai stati applicati e vengono completamente stravolti dal Dm attuale»; «nell'ottica dell'innovazione del settore giustizia, è opportuno considerare che nel prossimo futuro è immaginabile l'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale nel processo, per cui è opportuno creare una cultura di redazione testi "machine Readable" sia per gli avvocati che per i magistrati, senza omettere di considerare però, che schemi e rappresentazioni grafiche possono avere valore icastico maggiore», evidenziando di conseguenza «la necessità di modificare il regolamento» e invitando il CNF e l'Organismo Congressuale Forense a proseguire le interlocuzioni con il Ministero, anche chiedendo «che il regolamento, in punto chiarezza e sinteticità, non escluda la possibilità di usare schemi e immagini nei testi» e che «preveda una premialità per gli avvocati che usano i link ipertestuali o implementano gli atti con criteri redazionali chiari e sintetici, anche innovativi».

⁷⁶ Sul quale: I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti*, cit., *passim*; L. DELLA PIETRA, *Focus sul d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, in *DPCeConline*, 2023, p. 830 ss.; D. CERRI, *Dramma inconsistente (il D.M. 110/2023)*, in *Judicium online*, 13 settembre 2023; E. FANESI, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, cit., p. 40 ss.; e G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 985 ss.

altri atti e documenti. Circa gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento⁷⁷, dunque ad integrazione della disposizione primaria generale dell'art. 125 c.p.c. e di quelle speciali relative ai singoli atti, si prevede che siano redatti secondo una «articolazione» definita: l'intestazione, con l'ufficio giudiziario adito e la tipologia di atto; le parti; le parole chiave, che individuano l'oggetto del giudizio, nel numero massimo raddoppiato a venti, su richiesta del CNF; nelle impugnazioni, gli estremi del provvedimento impugnato, anche con la data dell'eventuale notifica; l'«esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi»; «nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale»; «con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti»; le «conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate»; l'«indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale»; infine il valore della controversia⁷⁸.

Al riguardo occorre sottolineare⁷⁹ che nella «articolazione» indicata, le specificazioni realmente integrative rispetto a quanto già previsto dalle norme del c.p.c. e innovative rispetto a prassi scontate e ovvie, come l'intestazione con il giudice e il tipo di atto, riguardano esclusivamente la separazione tra l'allegazione (dunque anche la contestazione) dei fatti e le argomentazioni in diritto, l'articolazione delle questioni e delle conclusioni, nonché la produzione dei documenti, che va effettuata nella reciproca interazione, preferibilmente ipertestuale, con l'allegazione dei fatti alla cui prova sono funzionali. Il che è molto meno rispetto alla previsione di uno schema/modello redazionale, ma anche rispetto alle molto più dettagliate indicazioni strutturali-redazionali, viste in precedenza, del corrispondente regolamento del processo amministrativo.

Il d.m., poi, definisce i limiti dimensionali degli atti (art. 3) per le sole cause di valore inferiore a € 500.000, raddoppiandoli rispetto allo schema di decreto originario, su richiesta del CNF, e di fatto riconducendoli a dimensioni evidentemente abnormi, raramente raggiunte e tanto meno superate, soprattutto al netto delle esclusioni previste, nella prassi forense; comunque,

⁷⁷ Disposizioni che, per il comma 2, si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo, con il chiarimento che in quelli successivi alla costituzione in giudizio va indicato il numero di ruolo.

⁷⁸ Ed eventualmente la richiesta di distrazione delle spese e l'indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

⁷⁹ In senso analogo v. G.G. POLI, *Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile*, cit., p. 42 s.

sono individuate le parti dell'atto che, avendo funzioni formali e/o essendo obbligatorie, sono escluse dai limiti (art. 4), ma soprattutto sono indicati i presupposti, sostanzialmente mutuati dall'art. 46 disp. att. c.p.c., perché la parte, diversamente da quanto previsto per il processo amministrativo senza preventiva autorizzazione del giudice, possa superare i limiti, con il solo ulteriore onere per il difensore di esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento e di inserire dopo l'intestazione un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5).

Sono indicate, inoltre, le tecniche redazionali in senso stretto, come l'indicazione del tipo e della dimensione dei caratteri, dell'interlinea e dei margini (art. 6).

Circa i provvedimenti del giudice, l'art. 7 prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, dei criteri di redazione dell'art. 2, con il chiarimento, opportuno visto lo speculare criterio previsto per la parte che impugna, che i provvedimenti «soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati»; inoltre, il giudice deve seguire le tecniche redazionali dell'art. 6, mentre non è assoggettato ai limiti dimensionali previsti per le parti, perché «le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti».

Anche se le norme primarie deleganti⁸⁰ e delegate che il decreto ministeriale attua e completa, come visto distinguono schemi informatici e definizione strettamente tecnica dagli schemi per la strutturazione dei dati per l'elaborazione dell'atto da parte del sistema informatico ricevente⁸¹, l'art. 8, rubricato *Schemi informatici*, si limita ad un inutile e ridondante richiamo dell'art. 11 d.m. 44 del 2011 e delle relative specifiche tecniche, d'altra parte già richiamate dallo stesso art. 11, così limitandosi, in concreto e per quanto qui rileva, a ribadire l'art. 15, lett. f), delle specifiche, per il quale l'atto in forma di documento informatico, depositato telematicamente, «nel procedimento civile è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5⁸²; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata», disposizione strettamente tecnica, affatto riferita a uno schema/modello informatico dell'atto, peraltro rimasta invariata dopo la modifica delle

⁸⁰ Che infatti sul punto aveva provocato le critiche di G. SCARSELLI, *Contro l'idea che l'esercizio dell'azione giudiziale possa darsi compilando formulari predisposti dal Ministero della Giustizia*, in *Judicium online*, 23 giugno 2021; v. anche, sul tema ed altri aspetti della riforma: Id., *Mala tempora currunt*, ivi, 29 novembre 2022. Con riferimento all'art. 46 disp. att. c.p.c., sul significato degli schemi informatici: F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali*, cit., par. 5.

⁸¹ Peraltro, il d.m. stesso detta testualmente il «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo» e come visto anche l'art. 1, nel definirne l'oggetto, mantiene una distinzione tra schemi informatici e strutturazione dei campi.

⁸² I file XSD SICI, XSD per REGINDE, XSD per UNEP, XSD per i Giudici di pace e XSD per la Corte Suprema di Cassazione, sono tutti pubblicati sul Portale dei servizi telematici del Ministero, in pst.giustizia.it/PST/it/download.page.

specifiche tecniche effettuata dopo il d.m. 110 del 2023, in particolare il 7 agosto 2024. Solo per gli atti del giudizio di cassazione, per l'art. 8 «le specifiche tecniche tengono altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato», ma tanto non si è concretizzato neanche con la sopravvenuta modifica delle specifiche tecniche, che continuano a non prevedere alcunché sugli atti del giudizio di legittimità, per i quali la specificità tecnica è consistita solo nell'aggiunta dello specifico e autonomo *file* XSD e nella sua pubblicazione sul Portale dei servizi telematici.

In definitiva, il collegamento tra criteri redazionali per l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza e predisposizione di schemi informatici degli atti rispettosi degli stessi, con la correlata e diversa strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, che anche nell'art. 46 disp. att. sembra essere un criterio direttivo da seguire nelle disposizioni regolamentari, in esse è del tutto venuto meno, con la obliterazione degli schemi informatici redazionali in quanto tali e con la regolamentazione, concettualmente e sostanzialmente distinta, tra criteri e limiti redazionali, da un lato, e schemi informatici degli atti, intesi nel senso strettamente tecnico della strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, dall'altro.

Segue: ...e la sua effettività

L'assetto definitivo e completo della disciplina del principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile⁸³, esaminato attraverso il filtro dell'esperienza normativa ed applicativa del processo amministrativo, si mostra debole sul piano della potenziale incisività rispetto alla realizzazione della sua funzione, l'efficienza del processo per la sua ragionevole durata, e allo stesso tempo pericolosa in termini di effettività del diritto di azione e di difesa.

In primo luogo, non solo la schematizzazione degli atti funzionale alla loro chiarezza non è stata dettata dalle norme primarie, ma quella realizzata concretamente dal regolamento è rimasta nel merito molto generica, sostanzialmente limitata all'indicazione di una separazione tra fatto e diritto, alle modalità di articolazione delle questioni e delle conclusioni e alla necessità di interazione reciproca tra fatti allegati e documenti che li provano: non sussistono indicazioni sulle modalità di allegazione dei fatti, da effettuare ad esempio per articoli separati e in ordine cronologico, né riferimenti alle modalità redazionale della loro contestazione, mentre circa le impugnazioni non si individuano criteri realmente integrativi delle disposizioni primarie relative al contenuto degli atti, che sono sostanzialmente ribadite; ma soprattutto, e più in generale, non si è concretizzata la predisposizione di schemi informatici, intesi come modelli redazionali, che pure la legge delega e poi lo stesso art. 46 disp. att. c.p.c. sembravano imporre,

⁸³ Sul quale, diffusamente: F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile, Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, p. 617 ss.

o quanto meno permettere, al Ministro della giustizia nella predisposizione del regolamento, anche per la loro funzionalità rispetto alla telematizzazione definitiva del processo.

Sempre nel merito, i limiti dimensionali previsti, per i timori dell'Avvocatura, sono stati talmente estesi nella quantificazione definitiva e ristretti nell'ambito di applicazione, da diventare dei "non" limiti, dovendosi anche considerare, per valutare la loro reale utilità, che sono derogabili senza la preventiva autorizzazione del giudice, pur in sussistenza di determinati presupposti.

Ma la debolezza nel merito delle soluzioni adottate per la definizione di criteri e limiti redazionali, è amplificata dal regime sanzionatorio.

L'imposizione di limiti dimensionali, anche considerata l'esperienza del processo amministrativo, è stata percepita culturalmente come un tentativo di compressione del diritto di difesa, soprattutto per il timore delle sanzioni conseguenti in termini di validità degli atti. Inoltre, la scelta di non definire la struttura redazionale nelle norme primarie, ma di demandarne ad una fonte secondaria, dunque debole, la precisazione delle caratteristiche che deve avere l'atto per essere considerato chiaro e sintetico, anche nella prospettiva poi non perseguita dell'introduzione di modelli informatici redazionali, ha determinato fatalmente una notevole cautela nella individuazione normativa delle sanzioni per il loro mancato rispetto⁸⁴. È così che il legislatore delegato, violando sul punto i principi e criteri direttivi della delega, la cui formulazione testuale sembrava necessariamente riferita alla previsione della nullità, ha espressamente escluso l'«invalidità» e limitato le conseguenze a una possibile valutazione «ai fini della decisione sulle spese», senza neanche aggiungere, come nel processo amministrativo, la possibile condanna a ulteriori misure sanzionatorie o accessorie. Ma limitare la sanzione ad una possibile e generica incidenza sulla decisione relativa alle spese, di certo non può essere efficace in termini di deterrenza diffusa della violazione del principio di sinteticità e chiarezza, in altre parole non può, di per sé, garantire una massiva diffusione della consuetudine alla redazione di atti processuali sobri e la massimizzazione dei relativi effetti in termini di efficienza del processo.

Inoltre, se la tenuità delle sanzioni indebolisce il principio di sinteticità e chiarezza nella sua effettività, la loro genericità le rende un'arma a doppio taglio, perché sotto diversi aspetti determina una rilevante incertezza applicativa, rischiando di incidere realmente, di certo molto più di una compressione quantitativa degli atti, sul diritto di azione e di difesa e sull'uguaglianza delle parti.

Circa l'unica sanzione generale espressa della potenziale, e generica, incidenza sulle spese⁸⁵, l'esperienza applicativa del processo amministrativo, nel quale ad essa sono affiancate misure

⁸⁴ In questo senso F. DE VITA, *Le criticità della disciplina processuale multilivello ed eterointegrata*, in AA.VV., *Itinerari del pluralismo giuridico*, a cura di R. Basile, S. Capasso, O. Clarizia, A. Cocco, F. Tuccillo, Napoli, 2024, p. 491 ss.

⁸⁵ Sulle conseguenze della violazione del principio di sinteticità e chiarezza, anche in riferimento alla liquidazione delle spese: G.G. POLI, *Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile*, cit., p. 75 ss.; M.F. GHIRGA, *L'abuso del processo e*

sanzionatorie tipizzate, ha già mostrato i difetti dell'attribuzione al giudice di una eccessiva discrezionalità, dovuta alla mancanza anche di un minimo criterio espresso di riferimento nella valutazione sul quando e sul come la violazione del principio di sinteticità e chiarezza vada considerata a tali fini; difetti che, come visto⁸⁶, hanno determinato pregiudizi concreti in termini di discontinuità applicativa e di disparità di trattamento.

Ebbene, nella ancor breve esperienza del processo civile, nel quale non sono neanche previste sanzioni tipiche, sta già venendo fuori come la genericità dell'*an* e del *quomodo* della valutazione ai fini delle spese attribuisca al giudice un sostanziale e pericoloso arbitrio su entrambi i punti.

La manifestazione più estrema di questa eccessiva discrezionalità è nel decreto ingiuntivo, ovviamente di condanna, nel quale è stata disposta la compensazione delle spese perché il ricorrente non aveva rispettato i criteri redazionali del d.m. 110 del 2023, in particolare le dimensioni del carattere e l'interlinea⁸⁷; provvedimento abnorme nella violazione del principio di soccombenza, dunque nell'effettività della tutela giurisdizionale, e certamente paradossale in termini di regime, visto che per contestarlo si potrebbe ipotizzare una (auto)opposizione del creditore al decreto ingiuntivo ottenuto.

Più misurato è il decreto ingiuntivo che ha ridotto l'importo liquidato in favore del ricorrente a titolo di compenso, rispetto a quello liquidabile in casi analoghi, perché nel ricorso, in violazione dell'art. 2, lett. f, d.m. 110 del 2023, non si era accompagnata «alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell'atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l'agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell'utilizzo, come nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali»: il provvedimento⁸⁸ è rispettoso del criterio della soccombenza, ma afferma il principio che l'art. 46 disp. att. c.p.c. consente, «data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il *quantum* della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati».

alcune norme nell'ultima riforma della giustizia civile, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 414 ss.; E. FANESI, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, cit., p. 46 ss.; M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio applicabile alla violazione dei precetti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili*, in AA.VV., *Chiari e sintetici*, cit., p. 17 ss.; prima della riforma Cartabia: G. CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, p. 1025 ss.; B. CAPPONI, *Sulla ragionevole brevità degli atti processuali civili*, ivi, 2014, p. 1088 ss.; e F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Processo*, 2019, p. 539 ss.

⁸⁶ *Supra* par. 3.

⁸⁷ G. di pace Verona 29 settembre 2023, in *Il Quotidiano giuridico*, 17 ottobre 2023, con nota molto critica di M. REALE, *Spese compensate per il mancato rispetto del D.M. n. 110/2023*. Questo provvedimento è stato indicato nei motivi a fondamento dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del d.m. 110 del 2023, in particolare degli artt. 3, 6 e 8, proposta tra gli altri dal Codacons e da Associazione Utenti della Giustizia, rigettata da T.A.R. Lazio, sez. I, 19 maggio 2026, n. 9289, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/processo-civile-tar-lazio-legittime-sanzioni-atti-troppo-lunghi-AI24yoAD_/2026, vicenda processuale interessante sul tema della reazione di chiusura all'imposizione di criteri e limiti dimensionali.

⁸⁸ Trib. Verona 27 febbraio 2024, in ilcaso.it/sentenze/processo_civile/30808/.

Nel decidere di un reclamo avverso un decreto di modifica delle condizioni di divorzio⁸⁹, «tenuto conto che gli atti a firma della reclamante con particolare riferimento al ricorso (di oltre 40 pagine), per la prolissità che lo connota alla luce di roboanti digressioni anche letterarie del tutto fuorvianti e prive di attinenza alla fattispecie dedotta oltre che destituite di rilevanza giuridica, non sono rispettosi dei requisiti di sinteticità e chiarezza», dichiarandosi in motivazione che ciò si è considerato nella liquidazione delle spese di lite «come da dispositivo», le spese di entrambi i gradi di giudizio e quelle per il curatore della minore sono stati posti a carico del ricorrente soccombente, ma nel provvedimento non si rileva in che modo e misura la violazione del principio di sinteticità e chiarezza abbia inciso sulla liquidazione.

Occasionalmente, la Corte di cassazione⁹⁰ ha ritenuto che «la abissale distanza tra il contenuto del ricorso e il contenuto che sarebbe lecito attendersi da un atto di impugnazione impone la condanna dei ricorrenti in solido per avere agito quanto meno con colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3», oltre che la loro condanna alle spese.

Tuttavia, da ultima la Suprema Corte, per la prima volta nel vigore e in applicazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c. e dei criteri del d.m. 110 del 2023, ponendo le spese a carico del soccombente ha ritenuto opportuno liquidarle «ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l'inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale»⁹¹, adottando una soluzione certamente blanda, perché circoscrive le conseguenze dell'inosservanza dei criteri e limiti redazionali normativi al *range* tra minimi e massimi dei parametri, ma indiscutibilmente rispettosa dei principi in tema di distribuzione e liquidazione delle spese, in particolare quello della soccombenza⁹², forse l'unica, oltre all'applicazione della misura premiale prevista dall'art. 4, comma 1-*bis*, del *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense* di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che prevede l'ulteriore aumento del compenso «fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», dunque quando si utilizzano i collegamenti ipertestuali suggeriti dall'art. 2 d.m. 110 del 2023⁹³.

⁸⁹ App. Milano 25 gennaio 2024, in *Onelegale*.

⁹⁰ Cass. 7 giugno 2023, n. 16055.

⁹¹ Cass. 14 gennaio 2026, n. 802, in *Dir. e giustizia*, 2026, 16 gennaio; e in *Judicium online*, 18 giugno 2026, in calce alla nota di O. DESIATO, *Inosservanza dei limiti dimensionali degli atti processuali: un sistema sanzionatorio in via di definizione*.

⁹² Che va comunque rispettato secondo I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti*, cit., par. 4, e G.G. POLI, *Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile*, cit., p. 78 s.; v. anche L. DELLA PIETRA, *Focus sul d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, cit., p. 835 ss., che esclude la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

⁹³ Tuttavia, secondo Cass. 19 luglio 2023, n. 21365, «è rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta sulla liquidazione dell'aumento di legge, subordinandone l'effettivo riconoscimento alla concreta realizzazione delle finalità del sistema

L'esclusione espressa dell'invalidità, anche della nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, finisce per degradare l'osservanza dei limiti e criteri redazionali previsti, mi si passi l'espressione, ad un onere quasi imperfetto, il cui rispetto è in concreto lasciato alla discrezionalità delle parti, che rischiano solo l'incidenza sulle spese; e la cogenza di questi limiti e criteri non si discosta molto, per non dire che equivale, a quella delle regole redazionali definite dal Protocollo per i giudizi in Cassazione, al cui regime sanzionatorio, peraltro, quello adottato nell'art. 46 disp. att. c.p.c. è ispirato e sostanzialmente identico.

Tuttavia, è imprescindibile chiarire che questa esclusione riguarda solo l'inosservanza dell'art. 46 disp. att. e del decreto che lo attua e non attiene, in generale, il mancato rispetto del principio di sinteticità e chiarezza; e che dunque, le disposizioni regolamentari vanno inserite nel più ampio quadro delle disposizioni primarie sul principio, con un approccio interpretativo sistematico che ne garantisca il più possibile l'effettività.

Certamente, *de iure condito* sussistono diversi strumenti processuali utilizzabili e potenzialmente efficaci per garantire una maggiore effettività del principio, facendo sì che gli atti non rispettosi dei criteri e limiti redazionali normativi, e comunque non chiari e sintetici, pur non invalidi per questo solo motivo, siano ricondotti a queste caratteristiche.

In primo luogo, il giudice istruttore può utilizzare i poteri di direzione del procedimento che gli sono attribuiti dall'art. 175 c.p.c. per realizzarne il più sollecito e leale svolgimento, per far sì che la parte adatti gli atti ai canoni redazionali normativi e in generale alla sobrietà e all'ordine necessari: se una parte, ad esempio, ha allegato i fatti e/o argomentato in fatto ed in diritto in modo caotico e/o eccessivamente prolisso e ripetitivo, in virtù di questo potere il giudice può invitarla a separare i fatti, magari deducendoli per articoli separati e in ordine cronologico, distinguendoli dai ragionamenti giuridici, eventualmente ripulendo i propri scritti da quanto superfluo e tautologico. Più in particolare, il giudice può mirare a questo risultato attraverso l'invito alla regolarizzazione⁹⁴ degli atti di cui all'art. 182, comma 1, c.p.c., anche nell'effettuare le verifiche preliminari dell'art. 171-bis, all'esito delle quali, appunto, adotta anche gli eventuali provvedimenti ex art. 182; mentre il giudice del rito del lavoro può esercitare a tal fine il suo potere ex art. 421, comma 1, di indicare in ogni momento le irregolarità degli atti che possono essere sanate, attribuendo alle parti un termine per provvedervi. Peraltro, l'ordine di regolarizzazione, escluso il giudizio in cassazione la cui struttura lo impedisce, è uno strumento adoperabile in qualsiasi processo di cognizione, anche sommario, in quanto

utilizzato e cioè alla significativa riduzione dei tempi di consultazione entrambi costituenti valutazione di fatto che, ove adeguatamente motivate, sono insuscettibili di censura anche davanti alla Suprema Corte», condizioni che, nel caso di specie, non si sono ritenute sussistenti; in proposito, v. anche Cass. 30 ottobre 2025, n. 28749 e Cass. 6 dicembre 2022, n. 35753. Sul tema: G. RUFFINI, *Il processo civile alla svolta telematica*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 979 s.

⁹⁴ Nel processo tributario, l'art. 17 del d.lg. 546 del 1992 di recente novellato, che al comma 1 prevede il principio, al comma 3 sembra collegare anche alla sua violazione l'ordine di regolarizzazione entro un termine perentorio e l'obbligo delle parti di provvedervi, come pure l'art. 16-bis, comma 4-bis.

compatibile e con i dovuti adattamenti: ad esempio nel procedimento monitorio l'invito alla regolarizzazione potrebbe essere effettuato con il provvedimento ex art. 640 c.p.c.

Inoltre, tanto più con la sopravvenuta previsione espressa, nell'art. 163 c.p.c., della necessità di chiarezza e specificità nell'esposizione dei fatti, se la mancanza di schematicità e il disordine delle allegazioni, sono tali da determinare l'assoluta incertezza delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, principale o riconvenzionale, non trattandosi più solo di una violazione dei criteri redazionali e di un mero difetto di chiarezza e sinteticità, il giudice deve rilevare anche d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo (o della domanda riconvenzionale) ex art. 164, comma 4, e adottare i conseguenti ordini di rinnovazione o di integrazione. E comunque, si deve ritenere in generale che l'esposizione di un elemento previsto a pena di nullità, talmente irrispettosa del principio di sinteticità e chiarezza da rendere il requisito assolutamente incomprensibile e incerto, non può che condurre alla nullità dell'atto cui è funzionale, salvo sanatoria o rinnovazione, ove possibile.

Anche l'allegazione inintelligibile di fatti modificativi, impeditivi o estintivi fondanti un'eccezione, soprattutto se effettuata senza un chiaro collegamento con il conseguente rilievo, impedisce di considerare che l'eccezione sia stata validamente e, se soggetta a termine, tempestivamente proposta. Allo stesso tempo, una presa di posizione sui fatti allegato dall'avversario, pur effettuata, ma talmente carente della chiarezza e specificità oggi richiesta dall'art. 167, dall'art. 281-*undecies* e dall'art. 416, da risultare oscura e incomprensibile, non può considerarsi una contestazione abbastanza specifica da evitare che questi diventino non bisognosi di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Infine, ancora oggi la violazione del principio di sinteticità e chiarezza non può, di per sé, essere motivo di inammissibilità delle impugnazioni⁹⁵, nonostante il suo riconoscimento espresso e l'esplicitazione ad esso funzionale delle qualità espositive ora richieste dalle norme sui rispettivi atti introduttivi, tanto meno per l'appello, vista la correzione nel 2024 dell'art. 342

⁹⁵ Così Cass. 15 ottobre 2025, n. 27552, in *Dir. e giustizia*, 2025, 11 novembre, con nota di D. MENDOLA, *Il mancato rispetto delle specifiche tecniche non comporta la nullità dell'atto*, e in *Ius Processu civile*, 20 novembre 2025, con nota di C. ASPRELLA, *Violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte*; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32228 e Cass. 13 dicembre 2024, n. 32405, "gemelle" ed entrambe riferite all'inammissibilità dell'appello nel rito tributario. Inoltre, con decreto del 6 novembre 2024, n. 28521, la Prima Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti della novità e della grave difficoltà interpretativa, il rinvio pregiudiziale promosso sulla correttezza della opzione ermeneutica che, assumendo come parametro di riferimento quello stabilito nel d.m. 110 del 2023, ritiene la violazione del canone di sinteticità sanzionabile con l'inammissibilità del ricorso, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di specificità degli atti difensivi affermi un principio del tutto contrastante con l'opzione ermeneutica sostenuta nel rinvio pregiudiziale, in quanto «l'indicazione dei punti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'atto d'impugnazione deve essere chiara e comprensibile, ma non necessariamente contenere un progetto di decisione alternativa o formule sacramentali», in coerenza con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, «tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti di parte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo delle censure e delle questioni agitate».

c.p.c.⁹⁶; tuttavia, ormai è indiscutibilmente confermato, finalmente anche sulla base di supporti normativi positivi ed espliciti, quanto affermato univocamente e ripetutamente dalla Corte di cassazione già prima della riforma c.d. Cartabia, pur in mancanza dell'espressa previsione e sul presupposto che esso esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile per garantire il giusto processo: se la caoticità redazionale e «l'incontinenza espositiva» dell'atto di impugnazione non ne rende solamente complicata la lettura, ma pregiudica l'intelligibilità, dunque la effettiva indicazione dei requisiti di motivazione, della quale l'impugnante è onerato, la conseguenza non potrà che essere quella della inammissibilità dell'impugnazione stessa, prevista dalla legge come sanzione della carenza di questi requisiti e non del mero difetto di comprensibilità, stringatezza e schematicità⁹⁷; principio infatti già confermato dalla Suprema Corte⁹⁸, anche in applicazione della disciplina successiva alla riforma e in relazione ai criteri redazionali del d.m. 110 del 2023. Questo quadro interpretativo complessivo del principio di sinteticità e chiarezza esclude che esso sia espressione di mero formalismo, qualificandolo invece come affermazione dell'utilità delle forme per l'efficienza del processo e l'effettività della tutela giurisdizionale: piuttosto che comprimere il diritto di azione e di difesa, il principio così li rafforza, garantendo allo stesso tempo il rispetto del principio diffuso e indiscusso per il quale il giudizio, anche ove sussistano vizi processuali, per quanto possibile non deve chiudersi con una decisione di mero rito, ma attraverso la loro eventuale sanatoria deve tendere alla decisione nel merito.

In chiusura, la disciplina primaria del principio è ormai consolidata, ma quella regolamentare, per l'art. 46 disp. att. c.p.c., è opportunamente e necessariamente aperta all'aggiornamento periodico, con cadenza almeno biennale, anche sulla base degli elementi di valutazione raccolti, tra i suoi compiti, dall'osservatorio permanente istituito dall'art. 10 d.m. 110 del 2023⁹⁹. Rispetto all'entrata in vigore del regolamento e al perfezionamento della telematizzazione del processo, è sopravvenuto in modo repentino, rapido e sempre più diffuso il fenomeno potenzialmente dirompente dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la redazione degli atti giudiziari, per il momento soprattutto di parte, ma in prospettiva anche del giudice¹⁰⁰, che già rende necessario un aggiornamento del regolamento e deve essere

⁹⁶ Questo il fine dichiarato nella relazione illustrativa dello schema di decreto correttivo, nella quale, però, si fa anche salvo il principio affermato dalla Suprema Corte e illustrato immediatamente *infra*.

⁹⁷ In tal senso, conformemente alla giurisprudenza descritta *supra* par. 2, da ultime e tra le tante: Cass. 7 giugno 2023, n. 16055, cit.; Cass. 16 marzo 2023, n. 7600; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4356, in materia tributaria; e soprattutto, anche per i riferimenti ai precedenti, Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552. Sul tema v. F. DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 244 ss.

⁹⁸ Cass. 14 gennaio 2026, n. 802, cit.

⁹⁹ Che opera presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia e tra i cui componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal CNF.

¹⁰⁰ Infatti, anche considerati il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, c.d. *AI Act*, e la l. 23 settembre 2025, n. 132, recante *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, il CNF, con informativa del 13 ottobre 2025, in www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Comunicazione+ai+COA+-+Schema+informativa+IA.pdf, ha

inevitabilmente e urgentemente considerato da chi ne è investito¹⁰¹. Ebbene, la modifica auspicabile, e come visto ricompresa nell'ambito di regolamentazione delegato dall'art. 46 disp. att. al d.m., è l'introduzione di schemi/modelli redazionali informatici¹⁰², diversi dai *file* di strutturazione già esistenti, che pur lasciando alle parti la piena libertà nella determinazione dei contenuti, costituiscano una struttura comune, e soprattutto pubblica, per la distribuzione dei requisiti degli atti nella loro redazione¹⁰³, sia essa frutto esclusivo di intelligenza umana o demandata totalmente o parzialmente a quella artificiale.

Fabrizio De Vita

Associato dell'Università degli studi di Napoli Federico II

comunicato ai COA di aver elaborato uno schema di *Informativa sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale*, rendendolo disponibile sul proprio sito, e il CSM, con delibera plenaria dell'8 ottobre 2025, ha adottato le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, in www.csm.it/portale/web/csm-internet/intelligenza-artificiale.

¹⁰¹ Sul rapporto tra scrittura degli atti e digitalizzazione del processo: R. CAPONI, *Oralità e scrittura del diritto, intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, p. 367 ss., in particolare sull'IA p. 385 ss.; Id., *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, ivi, 2015, p. 305 ss.; F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Giust. proc. civ.*, 2017, p. 749 ss.; G.G. POLI, *Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile*, cit., p. 62 ss.; C.V. GIABARDO, *Chiarezza e sinteticità nella cornice della digitalizzazione*, in AA.VV., *Chiari e sintetici*, cit., p. 43 ss.; in particolare sulla schematizzazione funzionale allo sviluppo dell'IA: F. BAILO, *L'irragionevole durata del processo e gli strumenti legislativi per porvi rimedio: dall'implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 27/2024, 6 novembre 2024, p. 23 s.; P. COMOGLIO e E. GRASSO, *Formulari, intelligenza artificiale e online legaltech companies: evoluzione o rivoluzione?*, in *Il diritto degli affari*, 2023, p. 267 ss.; F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, in www.giustiziainsieme.it, 5 febbraio 2024; e M. MORGESE, *L'intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenze di accelerazione e principio antropocentrico*, in *Judicium online*, 18 giugno 2025, p. 19.

¹⁰² Questa sembra l'opzione per il processo tributario, nel quale per l'art. 79, comma 2-bis, d.lg. 546 del 1992, «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali». Nella giurisdizione tributaria risulta più avanzato, seppure ancora sperimentale, il recepimento dell'IA come strumento per le attività processuali: il PRODIGIT viene descritto su sito del MEF, in www.finanze.gov.it/it/Progetti-europei/PRO.DI.GI.T/, come un progetto finanziato con fondi europei, cui partecipano il Dipartimento delle finanze (DF) e il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT), che prevede la digitalizzazione delle attività e del sito web del CPGT, l'adozione di strumenti innovativi per le attività dei giudici tributari, la sperimentazione di un modello di prevedibilità della decisione con il supporto di strumenti di IA.

¹⁰³ Modelli che già troviamo nel Tribunale Online, definito come tale sul portale dedicato del Ministero della Giustizia: per l'art. 36 d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, «nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia», in concreto tramite la compilazione della domanda attraverso l'inserimento dei dati richiesti nel form guidato e con l'allegazione dei documenti

(smart.giustizia.it/to?id=to_servizi_guida_ricorso_online&act_id=4fa09a7787e475502a1e20ee8bbb35f6&page_servizi=online).